



Prodotto d'investimento assicurativo di tipo multiramo (Ramo I e Ramo III) a vita intera a premio unico

Condizioni di assicurazione Edizione Luglio 2023 redatte secondo le Linee Guida per contratti semplici e chiari del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari

**Fideuram
Vita
Sintonia**



**FIDEURAM
VITA**

INDICE

Sezione prima: Le prestazioni assicurate

Art. 1	Il capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato	Pag.	1
--------	--	------	---

Sezione seconda: Le opzioni previste dal contratto

Art. 2	Il Decumulo Finanziario	"	2
Art. 3	La conversione in rendita	"	3
Art. 4	La riallocazione volontaria	"	4
Art. 5	La riallocazione guidata	"	4
Art. 6	Lo Switch selettivo	"	5
Art. 7	Il reset della protezione	"	5
Art. 8	Il cambio della linea di investimento e del percorso di investimento	"	6

Sezione terza: Gli obblighi derivanti dal contratto

Art. 9	I pagamenti dell'Impresa e la documentazione richiesta	"	6
Art. 10	Termini di prescrizione del contratto	"	8

Sezione quarta: I premi

Art. 11	Il pagamento dei premi ed i costi in ingresso	"	8
Art. 12	L'investimento dei premi	"	9

Sezione quinta: Gli aspetti contrattuali

Art. 13	La conclusione del contratto e l'entrata in vigore dell'assicurazione	"	13
Art. 14	La durata del contratto ed i requisiti soggettivi	"	13
Art. 15	La designazione dei Beneficiari	"	13

Sezione sesta: La risoluzione e il riscatto del contratto

Art. 16	La Revoca della proposta di assicurazione e il diritto di recesso dal contratto	"	15
Art. 17	Il riscatto	"	15

Sezione settima: Le operazioni sui Fondi della Componente Unit Linked

Art. 18	Il ribilanciamento automatico	"	16
Art. 19	Attività di salvaguardia sui Fondi Esterni	"	17
Art. 20	Attività di monitoraggio e di aggiornamento periodico	"	17
Art. 21	La commissione di gestione, il costo caso morte e le utilità	"	19

Sezione ottava: La clausola di rivalutazione della Componente Rivalutabile

Art. 22	La rivalutazione del capitale assicurato e la commissione di gestione	"	21
---------	---	---	----

Sezione nona: Le altre caratteristiche del contratto

Art. 23	I prestiti	"	22
Art. 24	La cessione, il pegno ed il vincolo del contratto	"	22
Art. 25	La non pignorabilità e la non sequestrabilità	"	22
Art. 26	La legge applicabile al contratto	"	23
Art. 27	Le tasse e le imposte	"	23
Art. 28	Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente	"	23

Allegato 1 - Calendario di attribuzione/disinvestimento delle quote per la Componente Unit Linked

Allegato 2 - Regolamento della Gestione Separata e Regolamenti dei Fondi interni collegabili al contratto

Allegato 3 - Elenco dei Fondi interni ed esterni collegabili al contratto

Glossario

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di assicurazione si applicano al Prodotto di investimento assicurativo a vita intera e a premio unico con possibilità di versamenti aggiuntivi, denominato **Fideuram Vita Sintonia**. Il prodotto è di **tipo Multiramo** ossia con prestazioni collegate in parte ai rendimenti di una Gestione Separata (Componente Rivalutabile) e in parte all'andamento del valore delle quote di Fondi Interni e di Fondi esterni (Componente Unit Linked).

La Gestione Separata è un Fondo istituito dall'Impresa e gestito separatamente rispetto al complesso delle altre attività la cui gestione finanziaria è caratterizzata principalmente da investimenti in titoli di Stato (italiani ed area euro) e obbligazioni denominati in euro, nonché azioni.

I Fondi Interni sono fondi d'investimento istituiti dall'Impresa e gestiti separatamente dalle altre attività della stessa.

I Fondi Esterni sono composti da Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), istituiti e gestiti da Società di Gestione esterne all'Impresa.

Il valore delle quote dei Fondi interni ed esterni dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

Il contratto, per la parte di investimento destinata alla componente Unit Linked, comporta per il Contraente rischi finanziari riconducibili all'andamento del valore delle quote, pertanto è possibile che il Contraente al momento del pagamento della prestazione riceva un capitale inferiore rispetto a quanto investito.

Fideuram Vita Sintonia consente di scegliere tra due diverse linee di investimento, alternative tra loro: Linea di investimento non protetta denominata **Linea Selezione** e Linea di investimento Protetta denominata **Linea Protezione 85** che prevede la protezione individuale di una parte del capitale investito.

Il prodotto promuove, tra le altre, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di esse, nonché il rispetto di prassi di buona governance ai sensi dell'art. 8 del Regolamento UE 2019/2088 (SFDR), ma non ha come obiettivo investimenti sostenibili.

Il rispetto delle caratteristiche ambientali e/o sociali viene perseguito attraverso l'investimento in uno o più Fondi Esterni (OICR) classificati art. 8 e/o art. 9 SFDR associati al prodotto.

L'elenco dei Fondi (interni ed esterni) sottoscrivibili è riportato nell'Allegato 3 alle presenti Condizioni di assicurazione – Elenco dei Fondi interni ed esterni collegabili al contratto.

I giorni di calcolo del valore unitario delle quote dei suddetti Fondi e le modalità di conversione delle valute di denominazione degli OICR sono indicate nell'Allegato 1 alle presenti Condizioni di assicurazione.

SEZIONE PRIMA LE PRESTAZIONI ASSICURATE

Art. 1 - Il capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

In caso di decesso dell'Assicurato, l'Impresa si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati dal Contraente un capitale maturato, pari alla somma del capitale assicurato rivalutato con i rendimenti della Gestione Separata (per la parte di investimento destinata alla Componente Rivalutabile), determinato con i criteri indicati al successivo Art. 22, e dei controvalori delle quote detenute nei Fondi Interni e nei Fondi Esterni associati al contratto (per la parte di investimento destinata alla Componente Unit Linked). Il controvalore delle quote è determinato il 10° giorno di calcolo del valore unitario delle quote successivo alla data di ricezione da parte dell'Impresa dell'ultimo documento valido per tutti i Beneficiari necessario per procedere alla liquidazione della prestazione dovuta per il caso di decesso dell'Assicurato. Da tale controvalore verrà trattenuto l'eventuale pro-rata del costo caso morte e della commissione di gestione gravanti sui Fondi Esterni, maturato e non ancora prelevato sul contratto, indicati al successivo Art. 21.

Il controvalore delle quote così determinato, in riferimento alla Componente Unit Linked, verrà maggiorato di un'aliquota variabile, in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso, secondo quanto descritto nella Tabella 1. Tale maggiorazione, in ogni caso non potrà essere superiore agli importi indicati nella Tabella 2 determinati in funzione del **Cumulo degli Investimenti Netti (CIN)** effettuati nella Componente Unit Linked. Per CIN si intende il totale dei premi versati sul contratto destinati alla Componente Unit Linked; tale valore è determinato tenendo conto di ogni movimentazione in entrata e in uscita nei Fondi interni e nei Fondi esterni.

L'integrazione della Componente Unit Linked a carico dell'Impresa non è prevista in caso di decesso dell'Assicurato nei primi 12 mesi dalla decorrenza del contratto per cause diverse dall'infortunio.

Il costo della maggiorazione caso morte è indicato al successivo Art. 21.

TABELLA 1

Età dell'Assicurato alla data del decesso (anni)	inferiore a 50	da 50 a 59	da 60 a 69	da 70 a 79	superiore a 79
Maggiorazione (% del controvalore delle quote)	2,50%	1,50%	1,00%	0,50%	0,10%

L'età dell'Assicurato alla data del decesso viene determinata trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi e considerando anno intero la frazione di anno uguale o superiore a sei mesi (cosiddetta età assicurativa).

TABELLA 2

CIN (migliaia di euro)	inferiore a 25	da 25 e inferiore a 50	da 50 e inferiore a 100	da 100 e inferiore a 500	da 500
Integrazione massima (migliaia di euro)	1,5	3,0	6,0	7,5	9,0

Per la parte di investimento nella Componente Rivalutabile, in caso di decesso dell'Assicurato è prevista la garanzia di un rendimento minimo pari allo 0%. Ciò significa che il capitale minimo garantito è pari alla somma degli importi investiti nella Gestione Separata (premio unico, premi aggiuntivi), rettificati per effetto degli importi disinvestiti dalla Gestione Separata (riscatti parziali, pagamento di rate da piano di Decumulo Finanziario).

Per la parte di investimento nella Componente Unit Linked, non è prevista alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo; l'ammontare del controvalore dipende dall'andamento del valore delle quote dei Fondi (interni e/o esterni) e pertanto il capitale in caso di decesso dell'Assicurato potrebbe risultare inferiore ai premi versati.

SEZIONE SECONDA LE OPZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO

Art. 2 - Il Decumulo Finanziario

In sede di sottoscrizione del contratto, o in qualsiasi momento della vita contrattuale, il Contraente può attivare un piano di Decumulo Finanziario di durata fissa di 10 anni che prevede l'erogazione di un importo annuo predefinito attraverso il disinvestimento di parte del capitale rivalutato della Componente Rivalutabile e di parte delle quote della Componente Unit Linked associate al contratto.

L'importo della rata e la periodicità del pagamento sono scelti dal Contraente al momento dell'attivazione del piano di Decumulo Finanziario:

- l'importo del Decumulo può variare da un minimo dell'1% a un massimo del 8%, su base annua, del **Cumulo dei Versamenti Netti (CVN)** presente sul contratto al momento dell'attivazione dell'opzione;
- il pagamento del Decumulo può avvenire in rate annuali, semestrali o trimestrali (cosiddetta rata di Decumulo).

La prima rata di Decumulo verrà erogata al Contraente alla ricorrenza annuale, semestrale o trimestrale successiva alla data di ricezione da parte dell'Impresa della richiesta di attivazione dell'opzione di Decumulo Finanziario, purché pervenuta con un anticipo di 15 giorni rispetto a tale ricorrenza.

Il pagamento della rata di Decumulo sulla **Linea Protezione 85** comporta il ricalcolo del *floor*.

In caso di versamento di un premio unico aggiuntivo successivo all'attivazione del Decumulo Finanziario, il Contraente potrà decidere se far rientrare il suddetto premio nel piano di Decumulo, aumentando l'importo della rata in corso di erogazione della percentuale, prevista dal piano, applicata al premio unico aggiuntivo. Il nuovo importo di Decumulo verrà erogato dalla successiva ricorrenza di Decumulo, purché tra la data di valuta del premio e la successiva ricorrenza ci siano almeno 15 giorni di preavviso.

Il calcolo delle quote da disinvestire (per la Componente Unit Linked) e del capitale rivalutato da liquidare (per la Componente Rivalutabile) verrà effettuato utilizzando il valore unitario delle quote del giorno di ricorrenza della rata (o il primo giorno immediatamente successivo di calcolo della quota se non lavorativo) ed il valore del capitale assicurato nella Componente Rivalutabile alla ricorrenza della rata. Il disinvestimento delle quote avverrà il secondo giorno di calcolo del valore unitario delle quote successivo a quello di determinazione delle quote da liquidare.

Le quote verranno proporzionalmente disinvestite dai Fondi (Interni ed Esterni) in funzione della ripartizione del contratto tra i singoli Fondi associati al contratto.

L'importo effettivamente liquidato potrà risultare diverso dall'importo scelto dal Contraente per effetto dell'andamento del valore unitario delle quote tra la data di determinazione delle quote da liquidare e la data di liquidazione delle stesse.

Il pagamento delle rate di Decumulo verrà interrotto nel caso in cui il piano di Decumulo sia scaduto oppure il controvalore del contratto alla ricorrenza prevista dal piano di Decumulo risulti inferiore al totale delle rate di Decumulo già erogate.

In corso di contratto è possibile:

- ✓ revocare l'opzione di Decumulo Finanziario;
- ✓ attivare un nuovo piano di Decumulo Finanziario qualora il precedente risulti revocato o scaduto;
- ✓ modificare l'importo del Decumulo nel rispetto della percentuale minima e massima prevista dal contratto;
- ✓ modificare la frequenza di erogazione del Decumulo.

La data di efficacia della revoca, nuova attivazione o modifica dell'opzione di Decumulo Finanziario avrà effetto dalla successiva ricorrenza della rata di Decumulo in pagamento purché la richiesta pervenga all'Impresa con un preavviso di 15 giorni rispetto a tale data.

L'Impresa si riserva in caso di sinistro la facoltà di agire per il recupero delle eventuali rate di Decumulo pagate dopo il decesso dell'Assicurato e, dunque, non dovute al Contraente.

Art. 3 - La conversione in rendita

Trascorso almeno un anno dalla Data di decorrenza del contratto, il Contraente avrà la facoltà di richiedere la conversione del valore del contratto in una **rendita vitalizia posticipata** pagabile finché l'Assicurato è in vita. In alternativa potrà essere richiesta una **rendita vitalizia posticipata reversibile** a favore di un soggetto reversionario che prevede il pagamento della rendita fino a che l'Assicurato è in vita e, dopo il suo decesso, il pagamento del 50%, o 75%, o 100% della rendita (secondo la percentuale indicata dal Contraente in sede di richiesta di conversione in rendita), da corrispondere finché il soggetto reversionario sia in vita. La rendita d'opzione verrà corrisposta, a scelta del Contraente, in rate posticipate aventi cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile.

La richiesta di conversione in rendita deve essere inoltrata per iscritto all'Impresa, utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla stessa, messo a disposizione anche del *private banker*, a condizione che l'importo annuo della rendita d'opzione non sia inferiore a € 3.000 e purché l'età dell'Assicurato, e dell'eventuale soggetto reversionario, al momento della conversione, sia compresa tra 55 e 85 anni (età assicurativa).

La conversione in rendita sarà inoltre consentita nei limiti di importo in ingresso previsti dalla Gestione Separata di riferimento all'epoca della conversione.

L'importo da convertire, nei limiti sopra descritti, è pari alla somma del capitale assicurato rivalutato, per la Componente Rivalutabile, e dei controvalori delle quote dei Fondi (Interni e/o Esterni) presenti sul contratto, per la Componente Unit Linked, determinato in base al valore unitario delle quote del 10° giorno lavorativo successivo alla data di ricezione da parte dell'Impresa della documentazione completa necessaria per la conversione in rendita. Da tale importo verrà trattenuto l'eventuale pro-rata della commissione di gestione e del costo caso morte maturato e non ancora prelevato sui Fondi esterni, come indicato al successivo Art. 21.

La rendita annua d'opzione si ottiene dividendo l'importo complessivo da convertire, calcolato con i criteri sopra descritti, al netto di ogni onere fiscale, per il coefficiente di conversione in rendita in vigore alla data di effetto della conversione.

La Gestione Separata sulla base della quale verrà rivalutata la rendita di opzione potrebbe essere diversa da quella in corso di contratto.

Il Contraente, prima di esercitare l'opzione di conversione in rendita, può chiedere all'Impresa tutte le informazioni e le condizioni economiche applicate all'opzione.

L'Impresa si impegna ad inviare i coefficienti di conversione da utilizzare per il calcolo della rendita d'opzione, i relativi costi e le condizioni economiche applicate, mediante l'inoltro della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.

La rendita d'opzione non potrà essere riscattata durante il periodo del suo godimento.

Nel periodo di erogazione della rendita di opzione non è consentito effettuare ulteriori versamenti di premio.

In caso di conversione in rendita, **per la parte di investimento nella Componente Rivalutabile** è prevista la garanzia di un rendimento minimo pari allo 0%; ciò significa che il capitale liquidabile per quanto investito nella Gestione Separata alla data di disinvestimento non potrà risultare inferiore alla somma degli importi investiti nella Gestione Separata, tenuto conto degli effetti di eventuali importi in uscita dalla Gestione Separata effettuate sul contratto, come indicato al successivo Art. 22.

Art. 4 - La riallocazione volontaria

L'operazione di Riallocazione volontaria può essere richiesta, in corso di contratto dai Contraenti che scelgono di investire nella **Linea Selezione**.

Con questa operazione, il Contraente può modificare l'allocazione di quanto maturato sulla Componente Unit Linked, specificando i Fondi (interni e/o esterni) dove riallocare il contratto, nel rispetto dei vincoli allocativi previsti dalla Linea indicati al successivo Art. 12.1.

In tal caso l'Impresa provvederà a ribilanciare le quote dei Fondi, secondo quanto disposto dal Contraente, il 2° giorno di calcolo del valore unitario delle quote dei Fondi successivo a quello di ricezione da parte dell'Impresa della richiesta di riallocazione.

Dall'importo da trasferire verrà trattenuto l'eventuale pro-rata della commissione di gestione e del costo caso morte maturato e non ancora prelevato sui Fondi esterni, come indicato al successivo Art. 21, e l'eventuale costo dell'operazione di riallocazione.

Le prime 5 operazioni di Riallocazione volontaria, conteggiate complessivamente con le operazioni di Switch selettivo e cambio linea di investimento di cui ai successivi Artt. 6 e 8, effettuate in ogni anno solare, sono gratuite; alle successive verrà applicato un costo di € 50.

L'operazione di Riallocazione volontaria comporta la revoca dell'opzione di Riallocazione guidata attiva sul contratto secondo le modalità indicate al successivo Art. 5.

Art. 5 - La riallocazione guidata

Il Contraente, **nel caso in cui scelga la Linea Selezione e abbia accettato di ricevere le comunicazioni in vigore di contratto mediante Rendicontazione On Line sull'Area Riservata Clienti del sito internet dell'Impresa**, può richiedere alla sottoscrizione del contratto l'attivazione dell'opzione di Riallocazione guidata.

In sede di attivazione dell'opzione di Riallocazione guidata, il Contraente deve indicare il Portafoglio Modello di proprio interesse tra quelli messi a disposizione dall'Impresa per la Componente Unit Linked del prodotto associata al contratto.

Nell'ambito di tale opzione la quota parte dei versamenti effettuati (premio unico e aggiuntivo) destinata alla Componente Unit Linked viene ripartita secondo la composizione del Portafoglio Modello prescelto.

I Portafogli Modello sono costituiti dall'advisor dell'Impresa, Fideuram Investimenti Sgr, con l'obiettivo di proporre una composizione dei Fondi, tra quelli collegabili al contratto, che consenta di ottenere il massimo rendimento compatibile con il contenimento della Volatilità entro un livello massimo predefinito. In particolare la composizione di ogni Portafoglio Modello in termini di Fondi interni ed esterni sottostanti viene elaborata valutando ex-ante la volatilità attesa degli stessi ed in funzione delle previsioni sui mercati dell'advisor.

I Portafogli Modello della **Linea Selezione** sono i seguenti:

- ✓ Portafoglio Modello V04: caratterizzato da una volatilità annua massima ex-ante del 9%;
- ✓ Portafoglio Modello V05: caratterizzato da una volatilità annua massima ex-ante del 12%;
- ✓ Portafoglio Modello V06: caratterizzato da una volatilità annua massima ex-ante del 15%;
- ✓ Portafoglio Modello V07: caratterizzato da una volatilità annua massima ex-ante del 18%;
- ✓ Portafoglio Modello V08: caratterizzato da una volatilità annua massima ex-ante del 22%;
- ✓ Portafoglio Modello V09: caratterizzato da una volatilità annua massima ex-ante del 26%;
- ✓ Portafoglio Modello V10: caratterizzato da una volatilità annua massima ex-ante del 30%.

La composizione di ogni singolo Portafoglio Modello è disponibile presso l'intermediario oppure può essere richiesta direttamente all'Impresa. Tale composizione può variare nel tempo, senza un calendario predefinito, in una delle seguenti circostanze:

- a) la volatilità ex-ante di un Portafoglio Modello sale oltre la soglia massima prevista per lo stesso;
- b) i Fondi (interni e/o esterni) sottostanti il Portafoglio Modello non sono più ritenuti dall'advisor i migliori dal punto di vista del rapporto rischio/rendimento atteso oppure subiscono qualche variazione strutturale delle proprie caratteristiche;
- c) la composizione del Portafoglio Modello non è più coerente con le previsioni sui mercati dell'advisor.

Nel caso in cui l'advisor modificasse la composizione di un Portafoglio Modello, l'Impresa invierà tempestiva comunicazione al Contraente notificando la composizione del nuovo portafoglio, le motivazioni che hanno addotto alla variazione e proponendo il ribilanciamento del contratto in base alla nuova composizione del portafoglio. Nei cinque giorni lavorativi successivi all'invio della comunicazione il Contraente avrà la possibilità di revocare l'opzione di Riallocazione guidata; in assenza di revoca dell'opzione di Riallocazione guidata, l'Impresa provvederà a ribilanciare il contratto secondo la composizione del nuovo portafoglio l'ottavo giorno di calcolo della quota successivo alla data di invio della comunicazione.

Il Contraente può attivare l'opzione di Riallocazione guidata anche in corso di contratto, come pure revocare o modificare la disposizione precedentemente impartita.

In caso di attivazione o modifica dell'opzione di Riallocazione guidata in corso di contratto l'Impresa provvederà immediatamente a ribilanciare il contratto in base alla composizione del Portafoglio Modello prescelto, secondo le modalità e le tempistiche indicate al precedente Art. 4 per la Riallocazione volontaria. In fase di movimentazione delle quote verrà calcolato e trattenuto dall'importo da reinvestire l'eventuale pro-rata della commissione di gestione e del costo caso morte maturato e non ancora prelevato dai Fondi Esterni, come indicato al successivo Art. 21.

La richiesta di investimento di un premio aggiuntivo secondo una ripartizione nei Fondi diversa da quella del Portafoglio Modello prescelto, di Switch selettivo, di riscatto parziale per importo e di Riallocazione volontaria, determinano la revoca dell'opzione di Riallocazione guidata a partire dalla data di effetto delle suddette operazioni.

L'opzione di Riallocazione guidata viene automaticamente revocata in caso di revoca della disposizione di Rendicontazione On Line delle comunicazioni in vigore di contratto e di cambio linea di investimento dalla Linea Selezione alla Linea Protezione 85.

Art. 6 - Lo Switch selettivo

Nel caso in cui scelga la **Linea Selezione**, il Contraente può variare la scelta dei Fondi (interni e/o esterni) nella Componente Unit Linked attraverso un'operazione di Switch selettivo totale o parziale, nel rispetto dei vincoli allocativi previsti dal contratto indicati al successivo Art. 12.1.

Il ribilanciamento delle quote verrà effettuato il 2° giorno di calcolo del valore unitario delle quote dei Fondi successivo a quello di ricezione da parte dell'Impresa della richiesta di Switch, trattenendo l'eventuale pro-rata della commissione di gestione e del costo caso morte maturato e non ancora prelevato sui Fondi Esterni, come indicato al successivo Art. 21, e l'eventuale costo dell'operazione di Switch.

Le prime 5 operazioni di Switch selettivo, conteggiate complessivamente con le operazioni di Riallocazione volontaria e cambio linea di investimento di cui agli Artt. 4 e 8, effettuate in ogni anno solare sono gratuite; alle successive verrà applicato un costo di € 50.

L'operazione di Switch selettivo comporta la revoca dell'opzione di Riallocazione guidata secondo le modalità indicate al precedente Art. 5.

Art. 7 - Il reset della protezione

Il Contraente, nel caso in cui scelga la **Linea Protezione 85**, ha la facoltà, in qualsiasi momento della vita contrattuale, di richiedere il reset dalla protezione. Tramite tale opzione, il Contraente potrà ridefinire il livello del floor indicando puntualmente il nuovo importo che si intende proteggere, con un valore in euro compreso tra il valore del floor al momento dell'esercizio dell'opzione e l'85% del valore corrente della linea di investimento al momento dell'esercizio dell'opzione.

Inoltre, il Contraente ha la facoltà di attivare, alla sottoscrizione del contratto o in qualsiasi momento successivo, una o entrambe le seguenti opzioni di Reset automatico:

- **Reset automatico al raggiungimento di una determinata percentuale di Fondi monetari di protezione:** il Contraente sceglie la percentuale dei Fondi monetari di protezione che al massimo vuole avere nella Componente Unit Linked. La percentuale può variare, a scelta del Contraente, tra il 10% ed il 30% del valore della Componente Unit Linked. Al raggiungimento di tale percentuale l'Impresa in automatico riporta il livello della protezione al 85%

del valore corrente della linea. Dopo tale reset automatico l'opzione viene revocata; se il Contraente la vuole mantenere attiva dovrà richiederla nuovamente;

- **Reset automatico al raggiungimento di una determinata percentuale di protezione:** il Contraente sceglie la percentuale minima di protezione effettiva che vuole avere sul valore corrente della linea protetta. La percentuale della protezione effettiva può variare, a scelta del Contraente, tra il 70% e l'83% del valore corrente della linea. Al raggiungimento di tale percentuale effettiva l'Impresa in automatico riporta il livello della protezione al 85% del valore corrente della linea protetta. Dopo tale reset automatico l'opzione viene revocata; se il Contraente la vuole mantenere attiva dovrà richiederla nuovamente.

Tutte le sopra descritte operazioni di reset possono determinare, per effetto della strategia di protezione, un ribilanciamento tra la componente di performance e la componente di protezione della Linea Protetta.

In corso di contratto il Contraente può revocare le opzioni di Reset automatico attive sulla **Linea Protezione 85**.

Art. 8 - Il cambio della linea di investimento e del percorso di investimento

In qualsiasi momento della vita contrattuale, il Contraente ha la facoltà di richiedere il cambio della linea di investimento presente sul contratto nel rispetto dei vincoli allocativi previsti dalla linea indicati al successivo Art. 12.

Il cambio della Linea di investimento non comporta una movimentazione di quanto investito nella Gestione Separata, ma esclusivamente la definizione di una nuova asset allocation per la Componente Unit Linked.

Il ribilanciamento delle quote dei Fondi interni e/o esterni verrà effettuato il 2° giorno di calcolo del valore unitario delle quote dei Fondi successivo a quello di ricezione da parte dell'Impresa della richiesta di cambio linea di investimento, trattenendo l'eventuale pro-rata della commissione di gestione e del costo caso morte maturato e non ancora prelevato sui Fondi esterni, come indicato al successivo Art. 21, e l'eventuale costo dell'operazione di cambio linea di investimento.

Le prime 5 operazioni di cambio linea di investimento, conteggiate complessivamente con le operazioni di Riallocazione volontaria e Switch selettivo di cui ai precedenti Artt. 4 e 6, effettuate in ogni anno solare sono gratuite; alle successive verrà applicato un costo di € 50.

L'operazione di cambio linea di investimento comporta la revoca dell'opzione di Riallocazione guidata nella Linea Non Protetta secondo le modalità indicate al precedente Art. 5.

Inoltre il Contraente, nel caso in cui scelga la **Linea Protezione 85**, ha la facoltà di modificare il Percorso di investimento associato al contratto, nel rispetto dei vincoli allocativi previsti dalla linea ed indicati al successivo Art. 12.2.

La modifica del Percorso di investimento non comporta una movimentazione di quanto investito nella Gestione Separata, ma esclusivamente la definizione di una nuova asset allocation per la Componente Unit Linked.

Il ribilanciamento delle quote dei Fondi esterni verrà effettuato il secondo giorno di calcolo del valore unitario delle quote dei Fondi successivo a quello di ricezione da parte dell'Impresa della richiesta di cambio percorso di investimento, trattenendo l'eventuale pro-rata della commissione di gestione e del costo caso morte maturato e non ancora prelevato sui Fondi Esterni, come indicato al successivo Art. 21.

L'operazione di cambio del Percorso di investimento non ha effetti sul valore del *floor* ma può determinare, per effetto della strategia di protezione, un ribilanciamento tra la componente di performance e la componente di protezione della Linea Protetta.

SEZIONE TERZA

GLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Art. 9 - I pagamenti dell'Impresa e la documentazione richiesta

Per poter dare corso a tutti i pagamenti previsti dalle presenti Condizioni di assicurazione debbono essere preventivamente consegnati all'Impresa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto.

In particolare l'Impresa richiede, qualora non consegnati precedentemente, la fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del Contraente e dell'Assicurato, se persona diversa dal Contraente, ed inoltre:

a) per i pagamenti conseguenti all'esercizio del diritto di Revoca della proposta di assicurazione e Recesso dal contratto:

- ✓ richiesta firmata dal Contraente e spedita mediante lettera raccomandata A.R. oppure mediante PEC direttamente all'Impresa;

- b) per i pagamenti conseguenti al riscatto totale o parziale e all'opzione di Decumulo Finanziario richiesta in corso di contratto:
- ✓ richiesta di liquidazione o di attivazione dell'opzione di Decumulo Finanziario, redatta su apposito modulo fornito dall'Impresa, sottoscritta dal Contraente;
 - ✓ modulo per l'Identificazione e Adeguata Verifica della clientela (ex D.Lgs. 231/2007), firmato da un incaricato dell'Intermediario abilitato (tra cui il Consulente finanziario). Qualora sia richiesto l'accredito su un conto corrente presso una Banca diversa da Fideuram S.p.A., i Contraenti possono rivolgersi alla propria banca e, come previsto dall'Art. 27 del D.Lgs. 231/07, inviare l'"attestazione di adeguata verifica" della banca. In tal caso l'attestazione deve essere obbligatoriamente inviata all'Impresa direttamente dalla banca mediante raccomandata A/R o PEC;
 - ✓ in caso di riscatto esercitato da Contraente persona giuridica, oppure in caso di riscatto per un importo superiore a € 500.000,00 dichiarazione dei rapporti partecipativi di tipo familiare e/o societario, redatta su apposito modulo fornito dall'Impresa;
- c) per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato:
- ✓ richiesta di liquidazione sottoscritta da ciascun Beneficiario con l'indicazione del proprio domicilio e le modalità di pagamento;
 - ✓ certificato di morte dell'Assicurato in carta semplice (con indicazione della data di nascita);
 - ✓ se il decesso dell'Assicurato è avvenuto nei primi 12 mesi dalla decorrenza del contratto:
 - ◆ certificato medico attestante le cause del decesso dell'Assicurato, rilasciato dal medico o dal presidio ospedaliero che ne ha constatato il decesso;
 - ✓ se l'Assicurato non ha lasciato testamento:
 - ◆ dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata attestante che l'Assicurato è deceduto senza lasciare testamento e indicante i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire e il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici e che non vi sono altri soggetti cui la legge attribuisce diritto o quote di eredità);
 - ✓ se l'Assicurato ha lasciato testamento:
 - ◆ copia autentica del testamento o verbale di pubblicazione del testamento e dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata attestante che tale testamento è l'ultimo, valido e non impugnato, e indicante i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire e il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici e che non vi sono altri soggetti cui la legge attribuisce diritto o quote di eredità);
 - ✓ nel caso vi siano Beneficiari minori e/o incapaci (ovvero interdetti/inabilitati/soggetti ad amministrazione di sostegno), decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la responsabilità genitoriale od il tutore/curatore/amministratore di sostegno alla riscossione della somma spettante ai minori e/o agli incapaci, ed esoneri l'Impresa da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma;
 - ✓ in presenza di categorie particolari di dati personali relativi ai Beneficiari (quali ad esempio dati idonei a rilevare lo stato di salute o relativi a incapacità o infermità fisiche e/o psichiche connesse a stati giuridici come l'interdizione, l'inabilitazione o l'amministrazione di sostegno) sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante dello specifico modulo di consenso al trattamento dei dati;
 - ✓ fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun Beneficiario;
 - ✓ modulo per l'Identificazione e Adeguata Verifica del Beneficiario per ciascuno dei Beneficiari (ex D.Lgs. 231/2007), firmato da un incaricato dell'Intermediario abilitato (tra cui il Consulente finanziario). Qualora sia richiesto l'accredito su un conto corrente presso una Banca diversa da Fideuram S.p.A., ciascun Beneficiario può rivolgersi alla propria banca e, come previsto dall'Art. 27 del D.Lgs. 231/07, inviare l'"attestazione di adeguata verifica" della banca. In tal caso l'attestazione deve essere obbligatoriamente inviata all'Impresa direttamente dalla banca mediante raccomandata A/R o PEC;
 - ✓ modulo Autocertificazione FATCA/CRS, ai sensi della Legge n. 95 del 18.06.2015, per ciascuno dei Beneficiari;
- d) per i pagamenti conseguenti all'esercizio dell'opzione di conversione in rendita:
- ✓ indicazione da parte del Contraente, su apposito modulo fornito dall'Impresa, dell'opzione di rendita prescelta, della tipologia di rateazione e delle modalità di pagamento della rendita stessa nonché, in caso di rendita reversibile, del soggetto reversionario;
 - ✓ dichiarazione di esistenza in vita dell'Assicurato (o dell'eventuale soggetto reversionario) da rilasciarsi in forma di autocertificazione, documento che potrà essere richiesto dall'Impresa, in coincidenza con la ricorrenza annuale della rendita vitalizia o reversibile, nei casi in cui non fosse possibile accertare l'esistenza in vita direttamente presso i comuni di residenza. Quest'ultimo documento può essere sostituito dal certificato rilasciato dal

medico abituale dell'Assicurato (o del soggetto reversionario), in data coincidente con la ricorrenza annuale della rendita vitalizia o reversibile, che attesti l'esistenza in vita dell'Assicurato (o del soggetto reversionario) a tale data;

- ✓ fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del Beneficiario;
- ✓ modulo per l'Identificazione e Adeguata Verifica della clientela (ex D.Lgs. 231/2007) quando il Beneficiario della prestazione di rendita coincide con il Contraente, o il modulo per l'Identificazione e Adeguata Verifica del Beneficiario (ex D.Lgs. 231/2007) in caso di Beneficiario diverso dal Contraente, firmato da un incaricato dell'Intermediario abilitato (tra cui il Consulente finanziario). Qualora sia stato richiesto l'accredito su un conto corrente presso una Banca diversa da Fideuram S.p.A., il Beneficiario può rivolgersi alla propria banca e, come previsto dall'Art. 27 del D.Lgs. 231/07, inviare l'"attestazione di adeguata verifica" della banca. In tal caso l'attestazione deve essere obbligatoriamente inviata all'Impresa direttamente dalla banca mediante raccomandata A/R o PEC;
- ✓ modulo Autocertificazione FATCA/CRS, ai sensi della Legge n. 95 del 18.06.2015, nel caso di Beneficiario diverso dal Contraente;
- ✓ nel caso vi sia un Beneficiario minore e/o incapace (ovvero interdetti/inabilitati/soggetti ad amministrazione di sostegno), decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la responsabilità genitoriale od il tutore/curatore/amministratore di sostegno alla riscossione della somma spettante al minore e/o all'incapace, ed esoneri l'Impresa da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma;
- ✓ in presenza di categorie particolari di dati personali relativi ai Beneficiari (quali ad esempio dati idonei a rilevare lo stato di salute o relativi a incapacità o infermità fisiche e/o psichiche connesse a stati giuridici come l'interdizione, l'inabilitazione o l'amministrazione di sostegno) sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante dello specifico modulo di consenso al trattamento dei dati.

Nel caso in cui il Beneficiario della prestazione sia una persona giuridica è necessario produrre documentazione attestante la qualifica di Legale Rappresentante e i relativi poteri, nonché relativa documentazione della persona giuridica (es. atto costitutivo, statuto).

L'Impresa si riserva di richiedere ulteriori documenti oltre quelli riportati nel presente articolo per l'assolvimento degli eventuali ulteriori adempimenti di legge in vigore al momento dell'evento ed inoltre, in caso di contenzioso in merito ai diritti derivanti dal contratto, denuncia penale o processo in corso, pegno, vincolo, fallimento o altra procedura concorsuale, furto, smarrimento o distruzione di documenti depositati presso l'Impresa o archiviati presso terzi abilitati, oppure in presenza di qualsiasi evento che non consenta all'Impresa l'esatta individuazione degli aventi diritto o delle circostanze del decesso.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l'Impresa mette a disposizione **la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa da parte di ciascun Beneficiario. Decorso tale termine e a partire dallo stesso, sono dovuti gli interessi legali a favore dei destinatari del pagamento, calcolati al tasso in vigore.**

Art. 10 - Termini di prescrizione del contratto

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di **dieci anni** a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

In caso di mancato invio, entro il suddetto termine, di richieste di liquidazione da parte degli aventi diritto ovvero di ulteriore documentazione necessaria per istruire la pratica di liquidazione, così come in assenza di ogni altro atto valido ad interrompere la Prescrizione, le somme spettanti saranno devolute al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie secondo quanto disposto dalla Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

SEZIONE QUARTA I PREMI

Art. 11 - Il pagamento dei premi ed i costi in ingresso

Il premio è corrisposto dal Contraente in unica soluzione alla stipula del contratto.

L'importo del premio unico è stabilito dal Contraente e non può essere inferiore a **€ 50.000** o superiore a **€ 2.000.000**. È peraltro consentito il versamento di premi unici aggiuntivi in qualsiasi momento successivo alla data di conclusione del contratto, purché di importo minimo pari a **€ 10.000**.

I versamenti aggiuntivi sono ammessi fino al **31 dicembre 2023**. L'Impresa si riserva la facoltà di anticipare o prorogare la possibilità di raccolta dei premi aggiuntivi, dandone tempestiva comunicazione al Contraente, in funzione della dimensione raggiunta dalla Gestione Separata collegata al prodotto e/o dalla **Linea Protezione 85**.

Costi gravanti sui premi

Sui premi (unici o aggiuntivi) gravano i costi di acquisizione (caricamenti), che comprendono parte del costo di distribuzione del contratto. I caricamenti che l'Impresa preleva da ciascun premio versato dal Contraente variano in funzione della **Classe di Patrimonio Potenziale (CPP)** assegnata al contratto e del **Cumulo dei Versamenti Netti (CVN)** effettuati sul contratto.

La CPP viene attribuita al momento della stipula del contratto, in funzione della previsione di versamento sul contratto, con le modalità di seguito indicate e non può in alcun caso essere successivamente modificata:

- **Classe B:** contratti per i quali viene espressa la previsione di versare un importo complessivo inferiore a € 500.000,00
- **Classe C:** contratti per i quali viene espressa la previsione di versare un importo complessivo pari o superiore a € 500.000,00 ma inferiore a € 2.000.000,00
- **Classe D:** contratti per i quali viene espressa la previsione di versare un importo complessivo pari o superiore a € 2.000.000,00

La CVN viene calcolata ad ogni versamento effettuato dal Contraente ed è pari al totale dei premi complessivamente versati sul contratto e non riscattati.

Le percentuali dei premi (caricamenti) trattenute dall'Impresa su ogni versamento sono indicate nella seguente Tabella 3.

TABELLA 3

CVN (importi in euro)	CPP B	CPP C	CPP D
Meno di 25.000,00	1,50%	1,00%	0,00%
Da 25.000,00 a meno di 50.000,00	1,00%	0,75%	0,00%
Da 50.000,00 a meno di 100.000,00	0,75%	0,50%	0,00%
Da 100.000,00 a meno di 250.000,00	0,50%	0,30%	0,00%
Da 250.000,00 a meno di 500.000,00	0,30%	0,15%	0,00%
Da 500.000,00 a meno di 2.000.000,00	0,05%	0,05%	0,00%
Da 2.000.000,00	0,00%	0,00%	0,00%

I caricamenti sopra indicati non vengono applicati se il Contraente è:

- dipendente, consigliere o sindaco dell'Impresa o di una sua controllata;
- dipendente, consigliere o sindaco di FIDEURAM – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (in forma abbreviata nel seguito Fideuram S.p.A.), IW SIM S.p.A. e da società da queste controllate;
- private banker di Fideuram S.p.A., Fideuram S.p.A. (Rete Sanpaolo Invest)* e IW SIM S.p.A..

La perdita dei requisiti in corso di contratto comporterà il ripristino delle condizioni standard dei costi; pertanto, ai premi versati dopo tale perdita verranno applicati i caricamenti indicati nella precedente Tabella 3.

* Sanpaolo Invest è una Rete di Private Banker di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking

Art. 12 - L'investimento dei premi

Il Contraente può scegliere di investire il premio tra diverse soluzioni di investimento, alternative tra loro, che prevedono l'impiego del premio e degli eventuali versamenti aggiuntivi nella linea prescelta dal Contraente tra quelle che l'Impresa mette a disposizione, nel rispetto dei vincoli previsti dalle stesse.

In fase di versamento di un premio aggiuntivo non sarà possibile scegliere una linea di investimento diversa da quella già associata al contratto.

Il Contraente potrà tuttavia decidere di cambiare linea di investimento in corso di contratto attraverso un'operazione di cambio linea di investimento, come indicato al precedente Art. 8.

12.1 La linea di investimento Non Protetta: LINEA SELEZIONE

La **Linea Selezione** prevede l'investimento in due componenti:

- ✓ **Componente Rivalutabile**, costituita dalla Gestione Separata **FONDO FV VIVADUE**. Fatto salvo quanto indicato al successivo paragrafo 12.4 in riferimento ai limiti di movimentazione della Gestione Separata, l'investimento nella Componente Rivalutabile è pari al **25%**;

- ✓ **Componente Unit Linked**, costituita dai Fondi Interni e dai Fondi Esterni liberamente scelti dal Contraente tra quelli associabili alla linea di investimento, fatto salvo quanto indicato nel precedente Art. 5 in riferimento alla Riallocazione guidata. L'investimento nella Componente Unit Linked è pari al **75%**. I Fondi Esterni sono costituiti da:
- o Fondi appartenenti alla “*Selection Fideuram*” (OICR gestiti da Società controllate da Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. – in forma abbreviata Fideuram S.p.A.);
 - o Fondi appartenenti alla “*Selection Partners*” (OICR non gestiti da Società controllate da Fideuram S.p.A.).

L'investimento minimo nei Fondi Interni e nei Fondi Esterni della Selection Fideuram è pari al 20% della Componente Unit Linked.

Alla **Linea Selezione** possono essere associati al massimo 25 Fondi (interni e/o esterni).

12.2 La linea di investimento Protetta: LINEA PROTEZIONE 85

La **Linea Protezione 85** è attivabile solo se il Contraente accetta di ricevere le comunicazioni in vigore di contratto mediante Rendicontazione On Line sull'Area Riservata Clienti del sito internet dell'Impresa.

La **Linea Protezione 85** ha come obiettivo la protezione del 85% del valore del contratto alla data dell'attivazione della linea, mediante il ricorso ad una strategia di tipo iTIPP (*individual Time Invariant Portfolio Protection*), dettagliata al successivo paragrafo 12.2.1. Inoltre l'Impresa ha stipulato uno specifico e separato contratto con la controparte finanziaria *Intesa Sanpaolo S.p.A.* per integrare tale strategia di protezione come illustrato al medesimo paragrafo 12.2.1.

La **Linea Protezione 85** prevede l'investimento in due componenti:

- ✓ **Componente Rivalutabile**, costituita dalla Gestione Separata **FONDO FV VIVADUE**. Fatto salvo quanto indicato al successivo paragrafo 12.4 in riferimento ai limiti di movimentazione della Gestione Separata, l'investimento nella Componente Rivalutabile è pari al **25%**;
- ✓ **Componente Unit Linked**, costituita dai Fondi esterni collegati al Percorso di investimento liberamente scelto dal Contraente tra quelli associabili alla linea di investimento. L'investimento nella Componente Unit Linked è pari al **75%**.

I Percorsi di investimento disponibili sulla **Linea Protezione 85** sono i seguenti:

- Percorso di investimento P05: caratterizzato da una volatilità annua massima ex-ante del 12%
- Percorso di investimento P06: caratterizzato da una volatilità annua massima ex-ante del 15%
- Percorso di investimento P07: caratterizzato da una volatilità annua massima ex-ante del 18%
- Percorso di investimento P08: caratterizzato da una volatilità annua massima ex-ante del 22%

I Percorsi di investimento sono costituiti dall'advisor dell'Impresa, Fideuram Investimenti Sgr, con l'obiettivo di proporre una composizione dei Fondi esterni, tra quelli collegabili alla linea, che consenta di ottenere il massimo rendimento compatibile con il contenimento della Volatilità entro un livello massimo predefinito. In particolare la composizione di ogni Percorso di investimento in termini di Fondi esterni sottostanti viene elaborata valutando ex-ante la volatilità attesa degli stessi ed in funzione delle previsioni sui mercati dell'advisor e tenendo conto dei seguenti vincoli allocativi:

- investimento minimo nei Fondi Esterni della “Selection Fideuram” pari al **30%** della Componente Unit Linked;
- numero massimo di Fondi Esterni associabili al Percorso di investimento pari a **25**.

La composizione di ogni singolo Percorso di investimento è disponibile presso l'intermediario oppure può essere richiesta direttamente all'Impresa. Tale composizione può variare nel tempo, senza un calendario predefinito, in una delle seguenti circostanze:

- a) la volatilità ex-ante di un Percorso di investimento sale oltre la soglia massima prevista per lo stesso;
- b) i Fondi esterni sottostanti il Percorso di investimento non sono più ritenuti dall'advisor i migliori dal punto di vista del rapporto rischio/rendimento atteso oppure subiscono qualche variazione strutturale delle proprie caratteristiche;
- c) la composizione del Percorso di investimento non è più coerente con le previsioni sui mercati dell'advisor.

Nel caso in cui l'Advisor modificasse la composizione di un Percorso di investimento, è prevista un'attività di ribilanciamento automatico tra tutti i Fondi esterni. Ad esecuzione del ribilanciamento, verrà inviata apposita comunicazione al Contraente, con indicazione della nuova composizione dei Fondi del Percorso di investimento, delle motivazioni che hanno portato alla variazione e di tutte le informazioni relative allo Switch automatico eseguito.

In fase di movimentazione delle quote verrà calcolato e trattenuto dall'importo da reinvestire l'eventuale pro-rata della commissione di gestione e del costo caso morte maturato e non ancora prelevato dagli OICR, con le modalità indicate al successivo Art. 21.

12.2.1 Le caratteristiche generali della LINEA PROTEZIONE 85

La **Linea Protezione 85** prevede la protezione dell'85% del valore del contratto alla data dell'attivazione della linea (cosiddetto *floor*).

Per valore del contratto alla data di attivazione della linea si intende la somma del capitale assicurato nella Componente Rivalutabile e del controvalore delle quote della Componente Unit Linked alla data di investimento nella linea stessa.

Il valore del *floor* viene adeguato in caso di:

- versamento di un premio aggiuntivo, per l'85% del nuovo apporto nella linea (premio versato al netto dei carichi prelevati);
- movimentazione in uscita dalla linea di investimento per riscatto parziale o erogazione di una rata per Decumulo Finanziario, riducendo il valore del *floor* secondo criteri di tipo proporzionale in funzione del valore in uscita dalla linea;
- in fase di esecuzione dell'opzione di reset della protezione secondo le modalità indicate al precedente Art. 7.

Per raggiungere l'obiettivo di protezione, la tecnica adottata iTIPP comporta che quanto investito nella Componente Unit Linked possa essere parzialmente destinato a due Fondi monetari appositamente dedicati alla tecnica di protezione.

La Componente Unit Linked della **Linea Protezione 85** è infatti caratterizzata da due componenti di investimento:

- la "componente di performance" rappresentata dai Fondi esterni associati al Percorso di investimento scelto dal Contraente;
- la "componente di protezione" rappresentata da due Fondi monetari dedicati esclusivamente alla strategia di protezione. Tali Fondi, indicati nell'Allegato 3 alle presenti Condizioni di assicurazione **Elenco dei Fondi interni ed esterni collegabili al contratto** potrebbero essere sostituiti in corso di contratto al fine di ottimizzare la strategia di protezione stessa oppure nei casi previsti dai successivi Artt. 19 e 20.

In corso di contratto, in funzione dell'andamento del mercato, con l'obiettivo di proteggere l'investimento effettuato dal Contraente fino al valore del *floor*, l'Impresa, sulla base di uno specifico algoritmo finanziario, potrà effettuare ribilanciamenti giornalieri tra la componente di performance e la componente di protezione sopra indicate, con la finalità di evitare che il valore del capitale investito sul contratto scenda al di sotto del valore del *floor*.

Il ribilanciamento delle due componenti (di performance e di protezione) lascerà inalterate le percentuali di allocazione tra Fondi della componente di performance.

In caso di ribilanciamento dalla componente di performance verso la componente di protezione, verranno equamente investiti gli importi oggetto di ribilanciamento nei due Fondi monetari della componente di protezione.

Nel caso di ribilanciamento dalla componente di protezione verso la componente di performance, verranno disinvestiti gli importi dai Fondi monetari della componente di protezione in proporzione al valore di ciascun Fondo monetario.

Inoltre l'Impresa ha sottoscritto con la **controparte finanziaria Intesa Sanpaolo S.p.A.** uno specifico e separato contratto che intende consentire all'Impresa di integrare la strategia di protezione da questa attuata nel caso in cui il valore complessivo della **Linea Protezione 85** (dato dal controvalore delle quote relative alla Componente Unit Linked e dal capitale assicurato rivalutato della Componente Rivalutabile, quest'ultimo eventualmente integrato al valore minimo garantito dall'Impresa in caso di riscatto totale del contratto) dovesse risultare inferiore al valore del *floor* (capitale protetto).

In questo caso la differenza sarà integrata dalla controparte finanziaria e tale importo sarà utilizzato dall'Impresa per l'acquisto di quote dei Fondi monetari di protezione.

Il ruolo della controparte finanziaria dell'Impresa è limitato a quello dell'obbligazione assunta nello specifico e separato contratto stipulato tra le Parti. Il Contraente non ha alcun rapporto con Intesa Sanpaolo S.p.A. (o qualunque sua affiliata) e di conseguenza non può vantare alcun diritto di rivalsa nei suoi confronti.

Il contratto separato stipulato con Intesa Sanpaolo S.p.A. utilizza come parametro di riferimento gli investimenti comunicati dall'Impresa alla controparte finanziaria.

L'Impresa si impegna nei confronti del Contraente ad allineare, su base giornaliera, gli investimenti utilizzati come parametro di riferimento nel contratto stipulato con Intesa Sanpaolo S.p.A. al portafoglio individuale del Contraente, quale risulta dall'applicazione della strategia di protezione iTIPP sopra descritta.

Il contratto separato stipulato dall'Impresa con Intesa Sanpaolo S.p.A. ha l'obiettivo di integrare la differenza tra il valore del *floor* e il valore del contratto, nei limiti degli investimenti comunicati dall'Impresa alla controparte.

L'importo corrisposto dalla controparte finanziaria all'Impresa, ai sensi del predetto contratto, sarà da quest'ultima riconosciuto al Contraente sotto forma di maggiorazione delle quote dei Fondi monetari della componente di protezione.

Il Contraente assume il rischio di insolvenza della controparte finanziaria e di qualsiasi eventuale inadempimento nei confronti dell'Impresa.

Si precisa, inoltre, che né l'Impresa né la controparte finanziaria sono responsabili per qualsiasi effetto sulla strategia di protezione iTIPP, e conseguentemente sulle obbligazioni derivanti dai relativi contratti con la controparte finanziaria, generato da una mancata valorizzazione dei Fondi Esterni, per cause eccezionali o da un errore nel calcolo e/o nella pubblicazione del valore della quota da parte delle singole Società di gestione e/o dalle Banche depositarie dei Fondi Esterni sottostanti la **Linea Protezione 85**.

Il contratto stipulato con la controparte finanziaria potrebbe essere risolto al verificarsi di alcune circostanze eccezionali, in tal caso sarà applicata l'Attività di salvaguardia indicata al successivo Art. 19.

La strategia di protezione finanziaria iTIPP e il contratto con la controparte finanziaria non costituiscono una garanzia di rendimento minimo degli importi investiti dal Contraente o una garanzia di restituzione dei premi versati. Non vi è inoltre garanzia che il contratto separato integri, o integri in pieno, la differenza tra il valore del floor e il valore del contratto nella Linea Protezione 85.

Nel caso in cui, per effetto della strategia di protezione adottata, più del 90% della Componente Unit Linked risultasse investito nei Fondi monetari della componente di protezione, l'Impresa provvederà a disinvestire l'intera **Linea Protezione 85** e a spostare le relative disponibilità nella **Linea Selezione**. Lo spostamento delle disponibilità avverrà in base al primo valore della quota utile per la riallocazione della linea di investimento. In riferimento alla Componente Unit Linked l'investimento avverrà negli stessi Fondi Esterni, compresi i Fondi monetari della componente di protezione, associati al contratto. Resta salva la facoltà del Contraente di riallocare successivamente il contratto mediante un'operazione di Riallocazione volontaria come indicato nel precedente Art. 4, fermo restando che sui Fondi monetari della componente di protezione il Contraente potrà effettuare soltanto operazioni in uscita (riallocazione volontaria, Switch selettivo, riscatto).

Nel passaggio dalla **Linea Protezione 85** alla **Linea Selezione** il Percorso di investimento associato al contratto non rimarrà attivo.

12.3 Le caratteristiche generali dei Fondi di investimento

Le caratteristiche della Gestione Separata e dei Fondi (interni ed esterni) sono riportate nel "Documento contenente le informazioni specifiche dell'opzione di investimento" (di seguito SID), disponibile nella pagina di prodotto del sito internet dell'Impresa www.fideuramvita.it, e nella seguente ulteriore documentazione:

- nei Regolamenti della Gestione Separata e dei Fondi interni riportati nell'Allegato 2 alle presenti Condizioni di assicurazione – Regolamento della Gestione Separata e Regolamenti dei Fondi interni collegabili al contratto;
- per i Fondi esterni nel Regolamento degli OICR/Statuto delle SICAV disponibili sul sito internet delle rispettive Società emittenti **di cui si raccomanda la presa visione** per acquisire informazioni di maggior dettaglio sulle scelte di investimento.

L'elenco completo dei Fondi (interni ed esterni) sottoscrivibili è riportato nell'Allegato 3 alle presenti Condizioni di assicurazione - Elenco dei Fondi interni ed esterni collegabili al contratto.

Tutti i Fondi Interni sono sottoscrivibili nella classe di quota "K" corrispondente ad una commissione di gestione del 2% su base annua.

Ogni premio versato, al netto dei caricamenti prelevati, destinato alla Componente Unit Linked viene investito in quote dei Fondi selezionati (interni e/o esterni) il primo giorno di calcolo del valore unitario delle quote successivo alla data in cui matura la valuta del mezzo di pagamento utilizzato per la corresponsione del premio; in caso di utilizzo di più mezzi di pagamento, viene presa a riferimento l'ultima data di valuta dei mezzi di pagamento utilizzati. I giorni di calcolo del valore unitario delle quote sono indicati nell'Allegato 1 alle presenti Condizioni di assicurazione.

Il Contraente ha inoltre la possibilità di investire i premi versati in Linee di investimento, Fondi interni e/o esterni che l'Impresa istituirà successivamente alla sottoscrizione del contratto e per i quali l'Impresa si impegna a dare preventivamente appo sita informativa.

12.4 Limiti di movimentazione della Gestione Separata FONDO FV VIVADUE

Nella Gestione separata **FONDO FV VIVADUE** non possono confluire nello stesso mese apporti di premio complessivamente superiori a **3.000.000,00** di euro versati dal singolo Contraente o da più Contraenti legati da rapporti partecipativi di tipo familiare e/o societario. Per rapporto partecipativo di tipo familiare si intende il coniuge del Contraente (o del rappresentante legale in caso di persona giuridica o incapace di agire) nonché i relativi parenti in linea retta ed in linea collaterale fino al 2° grado; per rapporto partecipativo di tipo societario si intende il rapporto societario diretto

o indiretto del Contraente, ivi ricomprese le società in cui il rappresentante legale del Contraente detiene un ruolo negli organi amministrativi.

Inoltre nella Gestione Separata FONDO FV VIVADUE non possono essere effettuati nello stesso mese riscatti totali o parziali dal singolo Contraente o da più Contraenti legati da rapporti partecipativi di tipo familiare e/o societario, per importi complessivamente superiori a 3.000.000,00 di euro.

Per la determinazione di tale vincolo massimo di movimentazione mensile in uscita dalla Gestione Separata, si tiene conto cumulativamente delle operazioni di riscatto e del pagamento di rate da Decumulo Finanziario di cui al precedente Art. 2.

SEZIONE QUINTA GLI ASPETTI CONTRATTUALI

Art. 13 - La conclusione del contratto e l'entrata in vigore dell'assicurazione

La sottoscrizione del contratto avviene, per il tramite della consulenza effettuata dal *private banker* abilitato al collocamento del prodotto, mediante compilazione del Modulo di proposta predisposto dall'Impresa ed il pagamento del Premio unico; il Modulo di proposta deve essere debitamente firmato in tutte le sue parti dal Contraente e, se diverso dal Contraente, dall'Assicurato ai sensi dell'art. 1919 del Codice Civile.

A ricezione del Modulo di proposta, per il tramite del *private banker*, e all'esito positivo dei controlli svolti, l'Impresa provvede ad incassare il premio e ad investirlo secondo le indicazioni riportate dal Contraente nel Modulo di proposta. Diversamente, nel caso in cui la proposta di assicurazione non dovesse essere accolta quest'ultima non produrrà alcun effetto e il premio viene restituito al potenziale Contraente.

Il contratto si intende, pertanto, concluso nel giorno in cui l'Impresa ha acquisito la valuta del mezzo di pagamento utilizzato per corrispondere il premio indicato nella proposta di assicurazione.

Nel caso di utilizzo di più mezzi di pagamento, la Data di conclusione del contratto coincide con l'ultima data di valuta dei mezzi di pagamento utilizzati.

L'entrata in vigore dell'assicurazione è posta alle ore 24.00 del giorno di conclusione del contratto e coincide con la decorrenza dello stesso.

Entro 10 giorni successivi dall'avvenuto investimento del Premio unico, l'Impresa per confermare il contratto provvede ad inviare al Contraente la Nota di copertura ai sensi dell'art. 1888 del Codice Civile, contenente le informazioni riepilogative del contratto ed il dettaglio dell'investimento del premio.

Art. 14 - La durata del contratto ed i requisiti soggettivi

La durata del contratto è a vita intera, ciò significa che il contratto non ha una scadenza prestabilita e dura finché l'Assicurato è in vita. Il contratto si estingue in caso di decesso dell'Assicurato, Riscatto totale e Recesso.

Il contratto può essere sottoscritto esclusivamente da Contraenti persone fisiche aventi domicilio in Italia e non aventi la residenza negli Stati Uniti e da Contraenti persone giuridiche aventi sede legale in Italia. L'età assicurativa massima dell'Assicurato alla data di conclusione del contratto non potrà risultare superiore a 85 anni.

L'età dell'Assicurato è calcolata trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi e considerando anno intero la frazione di anno uguale o superiore a sei mesi.

Art. 15 - La designazione dei Beneficiari

Il Beneficiario è la persona a cui l'Impresa paga le prestazioni previste dal contratto.

Relativamente alla prestazione in caso di decesso dell'Assicurato, il Contraente può designare i beneficiari utilizzando una delle seguenti opzioni:

- gli eredi testamentari o in mancanza gli eredi legittimi, dell'Assicurato, in parti uguali;
- il coniuge dell'Assicurato, al verificarsi dell'evento; in difetto i figli dell'Assicurato, nati e nascituri in parti uguali;
- altro (ovvero mediante designazione nominativa).

Nel solo caso di designazione nominativa dei Beneficiari, anche al fine di consentire all'Impresa il corretto adempimento delle norme in materia di antiriciclaggio, il Contraente è tenuto a fornire le complete generalità del Beneficiario e in particolare:

- ✓ nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, luogo di nascita, recapito e contatti e il legame tra Beneficiario e Contraente e tra Beneficiario e Assicurato, se la designazione fa riferimento ad una persona fisica;
- ✓ ragione sociale, codice fiscale, indirizzo della sede legale, recapito e contatti e il legame tra Beneficiario e Contraente e tra Beneficiario e Assicurato, se la designazione fa riferimento ad una persona giuridica.

Ai sensi degli artt. 1920 e 1921 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Il Contraente ha facoltà di designare i Beneficiari cui corrispondere la prestazione assicurata indicata al precedente Art. 1. In caso di pluralità di Beneficiari, salvo diversa indicazione del Contraente, l'Impresa ripartirà tra loro la prestazione assicurata in parti uguali.

Il Beneficiario delle rate erogate a fronte dell'opzione di Decumulo Finanziario indicata all'Art. 2 è il Contraente.

La designazione dei Beneficiari della prestazione assicurata prevista in caso di decesso dell'Assicurato è revocabile e modificabile in qualsiasi momento ad eccezione dei casi di seguito indicati:

- ✓ dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto all'Impresa, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio. Pertanto, in tali casi, il riscatto, la costituzione in pegno o vincolo e comunque qualsiasi altro atto dispositivo del contratto, potranno essere effettuati solo con il consenso scritto dei Beneficiari divenuti irrevocabili;
- ✓ da parte degli eredi dopo la morte del Contraente nel caso in cui il Contraente e l'Assicurato siano la stessa persona);
- ✓ dopo che, verificatosi l'evento previsto dalla polizza (decesso dell'Assicurato), i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto all'Impresa di volersi avvalere del beneficio.

Le eventuali modifiche e/o revoche della designazione di beneficio da parte del Contraente devono essere comunicate per iscritto all'Impresa o disposte per testamento; pena l'inefficacia della designazione, la comunicazione del Contraente inviata all'Impresa deve inequivocabilmente fare specifica menzione del presente contratto per poter effettuare la revoca o la modifica del beneficio disposto a favore del "terzo".

Le eventuali modifiche e/o revoche della designazione di beneficio avranno effetto a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione stessa da parte dell'Impresa, sempreché l'Assicurato sia ancora in vita alle ore 24:00 del giorno di ricezione della comunicazione corredata di tutti gli elementi utili per la corretta identificazione dei nuovi beneficiari.

Il Contraente, per specifiche esigenze di riservatezza, può indicare i dati e i contatti di un Referente terzo, diverso dai Beneficiari, che l'Impresa potrà contattare in caso di decesso dell'Assicurato per il pagamento della Prestazione assicurata a favore dei Beneficiari, quando non risulti possibile contattare i Beneficiari. **È ammesso un solo Referente terzo per contratto.**

A tale riguardo, il Contraente, assumendosene ogni conseguente responsabilità e sollevando l'Impresa da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a seguito del proprio inadempimento, si impegna a:

- conferire specifico incarico al Referente terzo individuato e a impartire allo stesso tutte le istruzioni necessarie per supportare l'Impresa al fine di contattare i Beneficiari;
- informare tempestivamente per iscritto l'Impresa nel caso di revoca dell'incarico oppure nel caso in cui il Referente terzo rinunciasse all'incarico o, comunque, non fosse più in grado, in corso di contratto, di svolgere l'incarico;
- informare tempestivamente per iscritto l'Impresa dei nuovi dati di contatto del Referente terzo qualora dovessero cambiare in corso di contratto.

La designazione del Referente terzo è revocabile e modificabile dal Contraente in qualsiasi momento della vita contrattuale.

Nel caso di nomina di un nuovo Referente terzo, dovranno essere forniti i relativi dati e contatti. Il nuovo Referente terzo designato non potrà coincidere con uno dei beneficiari, se nominativamente designati, pertanto, nel caso in cui il nuovo Referente terzo designato coincida con il Beneficiario, la nuova nomina non sarà ritenuta valida e l'eventuale Referente terzo precedentemente nominato si considererà comunque revocato, senza la necessità per l'Impresa di effettuare alcuna comunicazione.

Le eventuali modifiche e/o revoche del Referente Terzo avranno effetto a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione stessa da parte dell'Impresa, *sempreché l'Assicurato sia ancora in vita alle ore 24:00 del giorno di ricezione della comunicazione*", corredata di tutti gli elementi utili per la corretta identificazione dei nuovi beneficiari.

Infine, nel caso in cui, a seguito di modifica del Beneficiario, quest'ultimo dovesse coincidere con il Referente terzo individuato, lo stesso decadrebbe automaticamente dall'incarico per incompatibilità, senza la necessità per l'Impresa di effettuare alcuna comunicazione.

SEZIONE SESTA

LA RISOLUZIONE E IL RISCATTO DEL CONTRATTO

Art. 16 - La Revoca della proposta di assicurazione e il diritto di recesso dal contratto

La Revoca

Il Contraente, ai sensi dell'art. 176 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005), ha il diritto di **revocare la proposta di assicurazione prima della conclusione del contratto** mediante inoltro all'Impresa di lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo: Fideuram Vita S.p.A. Via Ennio Quirino Visconti, 80 – 00193 Roma – Italia, oppure mediante invio di una PEC all'indirizzo: fideuramvita@pec.fideuramvita.it.

L'Impresa è tenuta al rimborso delle somme eventualmente versate dal Contraente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Gli obblighi assunti dal Contraente e dall'Impresa cessano dalla data di spedizione della lettera raccomandata A/R, oppure dalla data di ricezione della PEC.

Il Recesso

Il Contraente, ai sensi dell'art. 177 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005), può **recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione di conferma che il contratto è concluso**. Il Recesso deve essere comunicato all'Impresa con lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo: Fideuram Vita S.p.A. Via Ennio Quirino Visconti, 80 – 00193 Roma – Italia, oppure mediante invio di una PEC all'indirizzo: fideuramvita@pec.fideuramvita.it. La comunicazione deve contenere gli elementi identificativi del contratto. Il Recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della lettera raccomandata quale risultante dal timbro postale di invio oppure dalla data di ricezione della PEC da parte dell'Impresa.

Entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata o della PEC, l'Impresa rimborserà al Contraente il premio versato rettificato, in più o in meno, per la sola componente *unit linked* per la differenza tra il controvalore delle quote e la parte del premio investita nei Fondi Interni e/o nei Fondi Esterni. Da tale importo verrà trattenuto:

- il pro-rata del costo caso morte per il rischio occorso;
- le spese di emissione del contratto (quantificate in € 50).

Le quote sono disinvestite in base al valore unitario delle quote del 4° giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della comunicazione di Recesso da parte dell'Impresa, fatto salvo quanto indicato all'Allegato 1 alle presenti Condizioni di assicurazione.

Art. 17 - Il riscatto

Il Contraente può chiedere di riscattare totalmente o parzialmente il contratto, purché sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto e l'Assicurato sia in vita.

La richiesta di riscatto totale o parziale deve essere effettuata inviando all'Impresa, direttamente o tramite il proprio private banker, l'apposito modulo predisposto dalla stessa.

La data di effetto del riscatto coincide con la data in cui l'Impresa ha ricevuto la relativa documentazione indicata al precedente Art. 9.

A) Riscatto totale

Il riscatto totale comporta l'estinzione del contratto dalla data di effetto del riscatto sopra indicata.

L'importo liquidabile in caso di riscatto totale è pari alla somma dei controvalori delle quote dei Fondi (interni e/o esterni) associate al contratto, per la Componente Unit Linked, e del capitale assicurato rivalutato, per la Componente Rivalutabile. Da tale importo **verrà trattenuto l'eventuale pro-rata della commissione di gestione e del costo caso morte maturato e non ancora prelevato sui Fondi esterni associati al contratto, come indicato al successivo Art. 21.**

L'importo liquidabile è determinato il **2° giorno di calcolo del valore unitario delle quote dei Fondi successivo a quello di ricezione da parte dell'Impresa della documentazione completa necessaria per la liquidazione**, fatto salvo quanto indicato nell'Allegato 1 alle presenti Condizioni di assicurazione.

In caso di riscatto totale, **per la parte di investimento nella Componente Rivalutabile** è prevista la garanzia di un rendimento minimo pari allo 0%; ciò significa che il capitale liquidabile per quanto investito nella Gestione Separata alla data di disinvestimento non potrà risultare inferiore alla somma degli importi investiti nella Gestione Separata, tenuto conto degli effetti di eventuali importi in uscita dalla Gestione Separata effettuati sul contratto, come indicato al successivo Art. 22.

Per la parte di investimento nella Componente Unit Linked di entrambe le linee di investimento **non è prevista alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo**; l'ammontare del controvalore dipende dall'andamento del valore delle quote dei Fondi (interni e esterni), pertanto è soggetta ai rischi finanziari dovuti al possibile andamento negativo del valore delle quote.

B) Riscatto parziale

Il Contraente può richiedere la liquidazione di una parte del valore del contratto nel rispetto dei seguenti vincoli:

- ✓ importo richiesto minimo € 5.000;
- ✓ valore residuo del contratto non inferiore a € 10.000;
- ✓ capitale assicurato residuo investito nella Componente Rivalutabile pari al 25% del valore residuo del contratto (in caso di richiesta di riscatto per importo);
- ✓ valore residuo delle quote dei Fondi interni e dei Fondi esterni Selection Fideuram sulla **Linea Selezione** complessivamente non inferiore al **20%** del valore residuo delle quote della Componente Unit Linked (in caso di richiesta di riscatto per importo);
- ✓ nel caso siano state erogate rate dell'opzione di Decumulo Finanziario, valore residuo del contratto non inferiore al totale delle rate complessivamente già erogate per la suddetta opzione.

L'operazione di riscatto parziale può essere richiesta secondo due modalità:

- o *in tendenza*: in tal caso l'importo richiesto dal Contraente verrà disinvestito da tutte le soluzioni di investimento (Gestione Separata, Fondi interni e Fondi esterni) associate al contratto, in proporzione al controvalore/capitale assicurato rivalutato presente sulle stesse alla data di richiesta del riscatto. **Il riscatto parziale in tendenza è obbligatorio per la Linea Protezione 85;**
- o *per importo (facoltà prevista solo per la Linea Selezione)*: in tal caso il Contraente indica le soluzioni di investimento (Gestione Separata, Fondi interni e Fondi esterni) da dove disinvestire l'importo richiesto, nel rispetto dei vincoli allocativi sopra indicati.

L'importo liquidabile in caso di riscatto parziale è determinato con le stesse modalità del riscatto totale, in riferimento alla parte del valore del contratto oggetto di riscatto. In sede di riscatto parziale verrà trattenuto l'eventuale prorata della commissione di gestione e del costo caso morte maturati sui Fondi Esterni fino alla data del riscatto in proporzione al controvalore oggetto di liquidazione, nonché il costo dell'operazione pari a € 20.

L'operazione di riscatto parziale determina il ricalcolo del *floor* per la **Linea Protezione 85**.

La Gestione Separata **FONDO FV VIVADUE** a cui il prodotto è collegato è soggetta alle limitazioni di movimentazione indicate al precedente paragrafo 12.4. In caso di richieste di riscatto eccedenti il suddetto limite l'Impresa darà esecuzione dei riscatti totali o parziali in ordine di pervenimento delle richieste fino a concorrenza del suddetto limite. La parte eccedente verrà liquidata trascorsi 30 giorni fino a concorrenza dell'importo richiesto, fatta salva la necessità di frazionare ulteriormente i pagamenti per il superamento del suddetto limite di importo mensile. Il riscatto totale o parziale verrà effettuato con le modalità indicate nei precedenti punti A) e B).

SEZIONE SETTIMA

LE OPERAZIONI SUI FONDI DELLA COMPONENTE UNIT LINKED

Art. 18 - Il ribilanciamento automatico

Nella Componente Unit Linked della **Linea Selezione**, con frequenza semestrale (maggio e novembre), è prevista un'attività di ribilanciamento automatico tra Fondi (Interni ed Esterni).

Il ribilanciamento verrà effettuato solo nel caso in cui il peso percentuale dei Fondi Interni e dei Fondi Esterni Selection

Fideuram dovesse risultare inferiore al 15% della Componente Unit Linked. La valutazione del suddetto peso percentuale viene effettuata prendendo in considerazione il controvalore delle quote dell'ultimo giorno di calcolo del valore unitario delle quote del mese di aprile e ottobre. In tal caso la percentuale verrà riportata al 20%.

Il ribilanciamento comporterà lo Switch tra Fondi (interni e esterni) il 4° giorno del mese di maggio e di novembre in cui viene calcolato il valore unitario delle quote, mantenendo inalterata la ripartizione percentuale tra:

- ✓ i Fondi interni e i Fondi esterni Selection Fideuram;
- ✓ i Fondi esterni Selection Partners;

presenti nella linea prima dell'operazione di ribilanciamento.

Il ribilanciamento automatico non verrà eseguito sui contratti con opzione di Riallocazione guidata attiva di cui al precedente Art. 5.

Art. 19 - Attività di salvaguardia sui Fondi Esterni

Nel corso della durata contrattuale, l'Impresa, indipendentemente dai Fondi esterni scelti dal Contraente in funzione delle diverse soluzioni di investimento, opera una *Attività di salvaguardia del contratto* finalizzata a tutelare il Contraente a fronte di eventi esogeni che alterino sostanzialmente le caratteristiche dei Fondi esterni, sostituendo i Fondi interessati con altri fondi tra quelli offerti dall'Impresa

Tale attività è effettuata dall'Impresa, senza una temporalità predefinita, al verificarsi dei seguenti casi:

- ✓ sospensione di un Fondo esterno alla negoziazione;
- ✓ operazioni di fusione o liquidazione di un Fondo esterno;
- ✓ variazione della politica d'investimento, dello stile di gestione, del livello di rischio dichiarato, dei costi gravanti su un Fondo esterno o di altre variazioni, tali da alterare sostanzialmente le caratteristiche dello stesso.

In questi casi l'Impresa procederà, tramite operazione di Switch automatico, alla sostituzione del Fondo esterno interessato con altro (Fondo esterno di destinazione) tra quelli offerti dall'Impresa, effettuando la scelta in base alla specifica situazione dei mercati e verificando che le caratteristiche gestionali ed il profilo di rischio del Fondo esterno di destinazione corrispondano con le caratteristiche iniziali del Fondo esterno da sostituire. Il Fondo esterno identificato dall'Impresa come sostituto dipende dalla linea di investimento. Qualora non sia possibile identificare tra quelli offerti dall'Impresa tale Fondo esterno di destinazione tra quelli già disponibili sul prodotto, le disponibilità verranno trasferite sul Fondo monetario con minore Volatilità tra quelli offerti dall'Impresa per quella linea di investimento.

Le operazioni di Switch automatico relative all'Attività di salvaguardia del contratto sono effettuate con le stesse modalità indicate al precedente Art. 6 per gli Switch selettivi; qualora la sostituzione del Fondo esterno oggetto di salvaguardia avvenisse in fase di investimento di un premio, quest'ultimo verrà investito direttamente nel Fondo esterno di destinazione.

L'Impresa provvederà, dopo l'operazione di Switch automatico, ad inviare una comunicazione al Contraente con il dettaglio dell'Attività eseguita.

Resta salva la facoltà del Contraente di riallocare successivamente quanto trasferito in altro Fondo esterno tra quelli offerti dall'Impresa con le modalità indicate al precedente Art. 6.

In riferimento alla Linea Protezione 85 l'Impresa si riserva la facoltà di chiuderne l'offerta nel caso in cui venga meno il contratto separato stipulato con la controparte finanziaria o tale contratto non fornisca più l'integrazione inizialmente prevista dallo stesso in riferimento ad uno o più Percorsi di investimento.

In tal caso, l'Impresa provvederà a trasferire le disponibilità maturate nella **Linea Protezione 85** in un'altra Linea Protetta avente analoghe caratteristiche e livello di protezione. Tale operazione di trasferimento comporterà il ricalcolo del capitale protetto (*floor*) in funzione del valore di ingresso nella nuova Linea Protetta.

Qualora non sia possibile identificare tale Linea Protetta di destinazione, il trasferimento verrà effettuato verso la **Linea Selezione** ed in particolare l'investimento avverrà negli stessi Fondi esterni, compresi i Fondi monetari della componente di protezione, associati al contratto.

Resta salva la facoltà del Contraente di riallocare successivamente quanto trasferito in altra Linea di investimento/Fondo esterno tra quelli offerti dall'Impresa con le modalità indicate al precedente Art. 6, fermo restando che sui Fondi monetari della componente di protezione il Contraente potrà effettuare soltanto operazioni in uscita (riallocazione volontaria, Switch selettivo, riscatto).

Art. 20 - La clausola di monitoraggio e di aggiornamento periodico

Attività di monitoraggio

Nel corso della durata contrattuale, l'Impresa opera un'Attività di *monitoraggio* finalizzata a garantire il mantenimento degli standard qualitativi e/o quantitativi dei Fondi esterni associati al contratto.

Tale attività sarà svolta dall'Impresa almeno due volte l'anno, salvo frequenza più ravvicinata in relazione alle valutazioni del contesto finanziario effettuate dall'Impresa, e può comportare, nell'interesse del Contraente, la sostituzione tramite Switch automatico dei Fondi esterni che non risultano rispettare determinati standard qualitativi e/o quantitativi sulla base di un determinato modello valutativo adottato dall'Impresa.

In base ai risultati finanziari e a un'attenta analisi qualitativa e/o quantitativa dei Fondi esterni e del mercato, l'Impresa potrà pertanto eseguire operazioni di Switch automatico tra Fondi esterni che hanno le stesse caratteristiche.

L'analisi quantitativa si focalizza sull'analisi della performance storica del Fondo confrontata, su diversi orizzonti temporali, con il relativo "Peer group" di appartenenza.

L'analisi qualitativa consta in una valutazione complessiva dei Fondi esterni comprendente, tra gli altri elementi, la solidità del gestore, la qualità della strategia, la capacità della strategia di generare rendimenti positivi nel contesto di mercato analizzato.

Le operazioni di Switch automatico, qualora valutate opportune da parte dell'Impresa, verranno effettuate con le stesse modalità indicate al precedente Art. 6 per gli Switch selettivi; qualora la sostituzione del Fondo esterno avvenisse in fase di investimento di un premio, quest'ultimo verrà investito direttamente nel Fondo esterno di destinazione.

L'Impresa provvederà, dopo l'operazione di Switch automatico, ad inviare una comunicazione al Contraente con il dettaglio dell'Attività eseguita. Resta salva la facoltà del Contraente di riallocare successivamente quanto trasferito in un altro Fondo esterno tra quelli offerti dall'Impresa con le modalità indicate al precedente Art. 6.

Nel caso di investimento nella **Linea Protezione 85**, è prevista una ulteriore *Attività di monitoraggio della Linea Protetta* specificatamente finalizzata a verificare, anche in accordo con la controparte finanziaria dell'Impresa, il requisito di eleggibilità di un Fondo esterno nell'ambito dei Percorsi di investimento obbligatori.

Tale *Attività di monitoraggio della Linea Protetta* può implicare:

- la sospensione temporanea di un Fondo esterno ai nuovi apporti qualora la perdita dei requisiti sia legata alle masse in gestione di tale Fondo esterno nell'ambito della Linea;
- la sua eliminazione e lo Switch massivo dei controvalori investiti verso il Fondo esterno identificato come sostituto qualora la perdita dei requisiti sia legata ad altre motivazioni. L'identificazione del Fondo esterno di destinazione avverrà con le stesse modalità precedentemente indicate.

La suddetta *Attività di monitoraggio della Linea Protetta* può riguardare anche i Fondi monetari sottostanti la componente di protezione della strategia di protezione; pertanto, anche tali Fondi monetari potranno essere temporaneamente sospesi a nuovi apporti oppure sostituiti da altri Fondi monetari aventi caratteristiche analoghe.

L'Impresa provvederà ad informare il Contraente, inviando una lettera contenente tutte le informazioni inerenti l'*Attività di monitoraggio della Linea Protetta* e l'eventuale operazione di Switch automatico effettuata. Resta salva, fatta eccezione per i Fondi monetari sottostanti la componente di protezione della Linea Protetta, la facoltà del Contraente di cambiare il Percorso di investimento da associare alla **Linea Protezione 85** o di effettuare il cambio della linea di investimento secondo le modalità indicate al precedente Art. 8.

Attività di aggiornamento periodico

Inoltre, l'Impresa, allo scopo di mantenere un'offerta diversificata e qualitativamente elevata, provvede ad effettuare, almeno due volte l'anno, una *Attività di aggiornamento periodico* che può comportare l'inserimento, l'eliminazione o la sostituzione, tramite operazione di Switch automatico, di uno o più Fondi esterni tra quelli proposti.

Tali Fondi Esterni rientreranno tra le seguenti tipologie:

- a) Fondi comuni di investimento aperti e SICAV c.d. armonizzati e cioè che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE modificata dalle Direttive 88/220/CEE, 2001/107/CEE e 2001/108/CEE;
- b) Fondi comuni di investimento aperti non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico dell'Intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione emanate dalle competenti autorità e commercializzati nel territorio nazionale;
- c) Fondi comuni di investimento aperti e Sicav esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria.

Pertanto, l'Impresa potrà nel corso della vita del contratto sospendere i Fondi esterni originariamente scelti dal Contraente e offrirne di nuovi.

In tal caso, l'Impresa provvederà ad inviare una comunicazione al Contraente avvisando che, trascorsi 30 giorni dalla data in cui risulta informato della sospensione del Fondo esterno, l'Impresa procederà ad effettuare uno Switch au-

tomatico dal Fondo esterno chiuso verso un altro Fondo esterno di destinazione che presenta caratteristiche, politica di gestione e profilo di rischio analoghi a quanto scelto inizialmente dal Contraente.

Qualora non sia possibile identificare tra quelli offerti dall'Impresa tale Fondo esterno di destinazione, le disponibilità verranno trasferite sul Fondo monetario con più bassa volatilità tra quelli offerti dall'Impresa.

Le operazioni di Switch automatico verranno effettuate con le stesse modalità indicate al precedente Art. 6 per gli Switch selettivi.

Art. 21 - La commissione di gestione, il costo caso morte e le utilità

Sulla Componente Unit Linked del contratto grava una commissione di gestione che varia in funzione della linea di investimento:

- **Linea Selezione:** commissione di gestione pari al 2% su base annua.
- **Linea Protezione 85:** commissione di gestione pari al 2,50% su base annua.

Tale commissione è prelevata:

- dai Fondi interni (classe di quota K) per l'attività di asset allocation dei Fondi e per l'amministrazione dei contratti (incluso il costo di distribuzione del contratto). La commissione è calcolata giornalmente sul patrimonio in gestione e prelevata trimestralmente (trimestri solari);
- dai Fondi esterni tramite disinvestimento quote, a fronte dell'Attività di salvaguardia e di monitoraggio, di cui ai precedenti Artt. 19 e 20, per la gestione della protezione sulla Linea Protetta di cui al precedente paragrafo 12.2 e per l'amministrazione dei contratti (incluso il costo di distribuzione del contratto). La commissione è calcolata alla fine di ogni trimestre solare in funzione del periodo di permanenza delle quote in ogni Fondo esterno nel periodo di riferimento. Il disinvestimento delle quote avverrà il secondo giorno di calcolo del valore unitario delle quote del mese successivo al trimestre di riferimento.

In caso di decesso dell'Assicurato, riscatto totale e parziale del contratto e conversione in rendita vitalizia, verrà trattenuto dal l'importo da liquidare/trasferire l'eventuale pro-rata della commissione di gestione maturata sui Fondi esterni e non ancora prelevata.

Nel caso in cui nel corso del trimestre solare di riferimento avvenga una movimentazione di quote per riallocazione volontaria, cambio linea di investimento, ribilanciamento automatico semestrale, modifica del Percorso di investimento, Switch selettivo, riscatto parziale, pagamento di una rata da Decumulo Finanziario, attivazione o modifica dell'opzione di riallocazione guidata, nonché per variazione di un portafoglio modello o percorso di investimento da parte dell'Advisor dell'Impresa, la commissione di gestione verrà prelevata secondo le modalità evidenziate di seguito:

- ad evento, in proporzione al controvalore oggetto di movimentazione, nel caso in cui si dovesse chiudere completamente il Fondo o lo stesso non risulti più capiente;
- al termine del trimestre solare di riferimento in cui avviene l'operazione, negli altri casi.

Il costo della maggiorazione caso morte per la Componente Unit Linked di entrambe le linee di investimento, è pari a 0,03% su base annua. Tale costo grava sul patrimonio dei Fondi interni, in riferimento alla parte dei premi in essi investita, e viene prelevato tramite disinvestimento in riferimento ai Fondi esterni, con le stesse modalità e tempistiche sopra indicate per il prelievo della commissione di gestione.

In caso di decesso dell'Assicurato, recesso dal contratto, riscatto totale del contratto e conversione in rendita vitalizia, verrà trattenuto dal l'importo da liquidare/trasferire l'eventuale pro-rata del costo caso morte maturato sui Fondi esterni e non ancora prelevato.

Nel caso in cui nel corso del trimestre solare di riferimento avvenga una movimentazione di quote per riallocazione volontaria, cambio linea di investimento, ribilanciamento automatico semestrale, riscatto parziale, modifica del Percorso di investimento, Switch selettivo, pagamento di una rata da Decumulo Finanziario, attivazione o modifica dell'opzione di riallocazione guidata, nonché per variazione di un portafoglio modello o percorso di investimento da parte dell'Advisor dell'Impresa, il costo della maggiorazione caso morte verrà prelevata secondo le modalità evidenziate di seguito:

- ad evento, in proporzione al controvalore oggetto di movimentazione, nel caso in cui si dovesse chiudere completamente il Fondo o lo stesso non risulti più capiente;
- al termine del trimestre solare di riferimento in cui avviene l'operazione, negli altri casi.

Su alcuni Fondi interni, grava anche una commissione di incentivo (o di performance) pari al 10% dell'incremento percentuale della quota rispetto al valore dell'High Watermark Assoluto (HWA). I Fondi interni che prevedono una commissione di incentivo sono riportati nel DIP aggiuntivo IBIP.

La commissione di incentivo viene applicata al minor ammontare tra l'ultimo patrimonio netto del Fondo disponibile ed il patrimonio medio del Fondo dall'ultima applicazione della commissione di incentivo. La commissione di incentivo viene calcolata giornalmente e matura nell'ipotesi in cui il valore della quota di un giorno (definito il "Giorno Rilevante") sia superiore al valore più elevato (HWA) registrato dalla quota medesima nell'arco temporale intercorrente tra la data di prima rilevazione dell'HWA, ed il Giorno Rilevante.

Ogni qualvolta si verifichi la predetta condizione e maturi, di conseguenza, la commissione di incentivo, il nuovo valore dell'HWA sarà pari al valore registrato dalla quota del Fondo nel Giorno Rilevante, calcolato al netto della commissione di incentivo stessa.

Di seguito si riportano, a titolo puramente indicativo, degli esempi numerici di calcolo della commissione di incentivo:

- A. Giorno rilevante = Data calcolo valore della quota al 08/04/2020
- B. High Watermark Assoluto (HWA) = Massimo valore raggiunto dalla quota dalla partenza del fondo (o della classe di quota) = 10,650 (valore raggiunto il 21/05/2019)
- C. Patrimonio netto del fondo al giorno rilevante (08/04/2020) = 100.000.000 Euro
- D. Patrimonio netto medio del Fondo dal HWA (periodo 21/05/2019 – 08/04/2020) = 80.000.000 Euro
- E. Patrimonio base di calcolo per la commissione di incentivo (minore valore tra C e D) = 80.000.000 Euro

Ipotesi 1 – Valore della quota al giorno rilevante maggiore del HWA

Valore quota giorno rilevante	Valore quota HWA	Performance rispetto a HWA	Aliquota commissione di incentivo	Commissione di incentivo prelevata dal Fondo	Nuovo Valore quota HWA
(F)	(B)	(G) = (F-B) / B	(H) = 10% * G	(I) = H * D	(B')
10,800	10,650	1,41%	(10%*1,41%) = 0,14%	(0,14%*80.000.000 Euro) = 112.000 Euro	10,800

Ipotesi 2 – Valore della quota al giorno rilevante minore del HWA

Valore quota giorno rilevante	Valore quota HWA	Performance rispetto a HWA	Aliquota commissione di incentivo	Commissione di incentivo prelevata dal Fondo	Nuovo Valore quota HWA
(F)	(B)	(G) = (F-B) / B	(H) = 10% * G	(I) = H * D	(B')
10,400	10,650	-2,35%	0%	Non applicabile	10,650

Per tutte le informazioni di dettaglio si rimanda ai Regolamenti dei singoli Fondi interni.

Inoltre, su tutti i Fondi interni gravano **le commissioni indirette e gli altri costi/spese**, indicati nei Regolamenti dei Fondi.

Sui Fondi esterni gravano le **commissioni di gestione, le commissioni di incentivo (o performance) e gli altri costi/spese**, indicati nel Regolamento degli OICR/Statuto delle SICAV disponibili sul sito internet di ciascuna Società emittente. L'elenco dei siti internet delle Società emittenti è disponibile nella pagina di prodotto del sito internet dell'Impresa.

L'Impresa riconoscerà al Contraente le eventuali **utilità derivanti da retrocessioni delle commissioni di gestione** gravanti direttamente sugli OICR. Tali utilità verranno riconosciute direttamente sul patrimonio dei Fondi interni, per la parte di competenza, e tramite aumento del numero delle quote, per la parte riferibile ai Fondi esterni.

SEZIONE OTTAVA

LA CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE DELLA COMPONENTE RIVALUTABILE

Art. 22 - La rivalutazione del capitale assicurato e la commissione di gestione

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato della Componente Rivalutabile verrà rivalutato in relazione al rendimento conseguito nei periodi sottoindicati dalla Gestione **FONDO FV VIVADUE**.

Il capitale assicurato nella Componente Rivalutabile corrisponde all'importo investito in tale Componente (premio unico destinato alla Componente Rivalutabile al netto dei relativi caricamenti), rettificato per gli effetti delle rivalutazioni maturate fino alla precedente ricorrenza annuale del contratto, nonché per effetto degli importi in ingresso (premi aggiuntivi al netto dei relativi caricamenti) e in uscita (riscatti parziali e pagamento di una rata da Decumulo Finanziario) dalla Componente Rivalutabile.

Il tasso di rendimento della Gestione **FONDO FV VIVADUE** da considerare al fine della determinazione del tasso di rivalutazione del capitale assicurato, sarà quello conseguito nei 12 mesi di calendario che precedono il 3° mese di calendario antecedente quello in cui cade la data di riferimento per il calcolo della rivalutazione.

L'Impresa riconosce un tasso di rivalutazione annuo pari alla differenza tra il suddetto tasso di rendimento della Gestione FONDO FV VIVADUE e la commissione annua di gestione pari a 1,40 punti percentuali. Il tasso di rivalutazione annuo potrebbe essere negativo determinando, pertanto, un decremento del capitale assicurato.

La rivalutazione del capitale assicurato verrà calcolata pro-rata temporis per le movimentazioni in corso di anno:

- ✓ per tutti gli importi in entrata in corso d'anno, in proporzione al periodo di tempo trascorso dalla data di ingresso nella Gestione Separata fino alla successiva ricorrenza annuale di polizza o, se antecedente, fino alla data di disinvestimento dell'operazione considerata;
- ✓ per tutti gli importi in uscita in corso d'anno, in proporzione al periodo di tempo trascorso dall'ultima data di rivalutazione (ricorrenza annuale di polizza immediatamente precedente o data di investimento nella Gestione Separata se successiva) fino alla data di disinvestimento.

Per la determinazione del tasso di rivalutazione al momento del disinvestimento si terrà conto del rendimento della Gestione Separata conseguito nei 12 mesi di calendario che precedono il 3° mese di calendario antecedente quello in cui avviene il disinvestimento.

In caso di prestazione da erogare per decesso dell'Assicurato, riscatto totale o parziale, conversione in rendita del capitale maturato sul contratto, è riconosciuto un rendimento minimo garantito pari allo 0% annuo composto. Ciò vuol dire che nei suddetti eventi l'Impresa riconosce in riferimento alla Componente Rivalutabile un capitale minimo garantito pari agli importi investiti nella Gestione Separata (premi unico/aggiuntivi al netto dei relativi caricamenti), rettificati per effetto degli importi disinvestiti dalla Gestione Separata (riscatti parziali e rate da Decumulo Finanziario).

Di seguito, a titolo puramente indicativo, viene data evidenza della modalità di rivalutazione del capitale assicurato della Componente Rivalutabile del contratto al termine del primo anno di assicurazione nelle seguenti ipotesi:

- Premio corrisposto dal Contraente: 50.000 euro
- CPP = D
- Capitale minimo garantito della Componente Rivalutabile: 12.500 euro (25% del premio corrisposto dal Contraente)

Caso 1: rendimento della Gestione Separata superiore alla commissione di gestione (1,40%)

Rendimento Gestione Separata (A)	Capitale assicurato Componente Rivalutabile (B)	Tasso di rivalutazione (C)	Capitale assicurato Componente Rivalutabile alla fine dell'anno (D)
1,80%	12.500 Euro (25% * 50.000 Euro)	0,40% (1,80%-1,40%)	12.550 euro (B * (1+C))

In caso di riscatto o di decesso alla fine dell'anno verrà corrisposto, limitatamente alla Componente Rivalutabile, il capitale assicurato a tale data (Euro 12.550), in quanto superiore al capitale minimo garantito della Componente Rivalutabile (Euro 12.500).

Caso 2: rendimento della Gestione Separata inferiore alla commissione di gestione (1,40%)

Rendimento Gestione Separata (A)	Capitale assicurato Componente Rivalutabile (B)	Tasso di rivalutazione (C)	Capitale assicurato Componente Rivalutabile alla fine dell'anno (D)
1,20%	12.500 Euro (25% * 50.000 Euro)	-0,20% (1,20%-1,40%)	12.475 euro (B * (1+C))

In caso di riscatto o di decesso alla fine dell'anno verrà corrisposto, limitatamente alla Componente Rivalutabile, il capitale minimo garantito della Componente Rivalutabile (Euro 12.500), in quanto superiore al capitale assicurato della Componente Rivalutabile a tale data (Euro 12.475).

SEZIONE NONA

LE ALTRE CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Art. 23 - I prestiti

Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti.

Art. 24 - La cessione, il pegno ed il vincolo del contratto

Il Contraente può cedere a terzi il presente contratto purché il soggetto subentrante abbia, se persona fisica, domicilio in Italia e non abbia la residenza negli Stati Uniti oppure abbia, se persona giuridica, la propria sede legale in Italia.

Inoltre, in caso di premorienza del Contraente è prevista la clausola di subentro automatico dell'Assicurato nella titolarità del contratto, secondo quanto previsto nel modulo di proposta, congiuntamente firmato per accettazione dal Contraente e dall'Assicurato. Una volta perfezionata la cessione del contratto l'Assicurato diventa il nuovo titolare della polizza e ne può disporre liberamente, esercitando tutte le facoltà contrattuali previste per il Contraente.

Infine, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore, il Contraente può dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci dal momento in cui l'Impresa, ricevuta comunicazione scritta della richiesta di cessione del contratto ovvero dell'avvenuta costituzione in pegno ovvero del vincolo, ne effettua annotazione in polizza o su Appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, l'operazione di riscatto o di cessione del contratto, richiede l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario. In conformità a quanto disposto dall'art. 2805 del Codice Civile l'Impresa può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

Art. 25 - La non pignorabilità e la non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di legge e decisioni giudiziali sull'applicabilità della norma.

Art. 26 - La legge applicabile al contratto

Il contratto è regolato dalla legge italiana, le cui disposizioni si applicano per quanto non disciplinato dalle presenti Condizioni di assicurazione.

Art. 27 - Le tasse e le imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e degli altri aventi diritto.

Art. 28 - Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente

Per la risoluzione delle controversie, prima di ricorrere all'Autorità giudiziaria, è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali la mediazione obbligatoria e la negoziazione assistita facoltativa, secondo le norme tempo per tempo vigenti.

Piattaforma europea ODR per la risoluzione stragiudiziale delle controversie relative a contratti conclusi on line

Per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra un consumatore residente nell'Unione Europea e Fideuram Vita S.p.A. relative a polizze acquistate tramite offerta a distanza da parte degli Intermediari abilitati al collocamento del prodotto tramite internet o applicazioni mobili ("app") messe a disposizione dai suddetti Intermediari, è disponibile la piattaforma web "Risoluzione online delle controversie" istituita dalla Commissione Europea con il Regolamento UE n. 524/2013 accessibile all'indirizzo: <https://ec.europa.eu/consumers/odr/>.

La piattaforma mette a disposizione l'elenco degli Organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra cui è possibile, di comune accordo, individuare l'Organismo a cui demandare la risoluzione della controversia.

L'indirizzo di posta elettronica dell'Impresa è fideuramvita@pec.fideuramvita.it.

Foro competente per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto.

Allegato 1 - Calendario di attribuzione/disinvestimento delle quote per la Componente Unit Linked

I giorni di calcolo per l'attribuzione e il disinvestimento delle quote dei Fondi sono tutti i giorni dal lunedì al venerdì fatta eccezione per i giorni di seguito indicati:

1° gennaio - Capodanno
6 gennaio - Epifania
Venerdì Santo
Lunedì dell'Angelo
25 aprile - Festa della Liberazione
1° maggio - Festa del Lavoro
2 giugno - Festa della Repubblica
29 giugno - SS. Pietro e Paolo
14 agosto
15 agosto - Assunzione
16 agosto - Festa degli assicuratori
1° novembre - Festa di tutti i Santi
2 novembre - Commemorazione dei defunti
8 dicembre - Immacolata Concezione
24 dicembre
25 dicembre - Natale
26 dicembre - Santo Stefano
31 dicembre

Nel caso in cui nello stesso giorno di calendario ricadono più operazioni da elaborare a fronte di diversi eventi/facoltà contrattuali, ivi compresi i ribilanciamenti giornalieri strumentali alla strategia di protezione della Linea Protetta, l'Impresa ne darà esecuzione, anche in giornate diverse, in relazione alla priorità alle stesse attribuita dall'Impresa, tenendo conto dei processi aziendali e delle date di esecuzione degli ordini da parte delle SGR/SICAV.

Se per motivi esogeni non dipendenti dall'Impresa (ad esempio festività dei mercati di riferimento degli OICR collegabili al prodotto) non fossero disponibili tutti i valori unitari delle quote degli OICR interessati dall'operazione di movimentazione del contratto, l'Impresa effettuerà l'investimento/disinvestimento delle quote il primo giorno utile successivo in cui tutti i suddetti valori sono disponibili, fatto salvo quanto indicato agli Artt. 19 e 20 delle Condizioni di Assicurazione.

Qualora un Fondo Esterno avesse denominazione diversa dall'Euro, ai fini della determinazione del numero delle quote da acquistare/vendere, l'Impresa convertirà gli importi in valuta estera utilizzando i tassi di cambio di negoziazione degli ordini. Ogni rendicontazione al Contraente avverrà utilizzando il valore unitario delle quote convertito in Euro in base ai suddetti valori di cambio delle valute.

Si precisa che l'Impresa, in riferimento ai Fondi esterni, utilizza il Valore della quota riconosciuto dalla Società di Gestione del Fondo esterno per l'acquisto e la vendita delle quote. Sul sito internet dell'Impresa è pubblicato il Valore della quota comunicato dalla Società di Gestione del Fondo esterno ed utilizzato per l'investimento/disinvestimento delle quote del contratto.

GLOSSARIO

Appendice contrattuale: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra l'Impresa e il Contraente.

Aree Geografiche: Area Euro: Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna; Paesi Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria; Paesi Extra Unione Europea: Regno Unito; Nord America: Canada, Messico, Stati Uniti d'America; Pacifico: Australia, Giappone, Hong Kong, Nuova Zelanda, Singapore; Paesi Emergenti: Paesi le cui economie presentano interessanti prospettive di crescita e caratterizzati generalmente da una situazione politica, sociale ed economica instabile; tali Paesi presentano, di norma, un debito pubblico elevato ovvero con rating basso (inferiore ad investment grade) e sono quindi contraddistinti da un significativo rischio di insolvenza.

Asset Allocation: scomposizione dei Fondi interni/Fondi esterni fra le varie attività di investimento (asset class).

Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o meno con il Contraente e con il Beneficiario delle prestazioni.

Attività di aggiornamento periodico: attività, gestita dall'Impresa, finalizzata al mantenimento di un'offerta diversificata e qualitativamente elevata dei Fondi (interni ed esterni) offerti dal prodotto.

Attività di monitoraggio: attività, gestita dall'Impresa, finalizzata a garantire il mantenimento degli standard qualitativi e/o quantitativi dei Fondi (interni ed esterni) offerti dal prodotto.

Attività di salvaguardia: attività, gestita dall'Impresa, finalizzata a tutelare il Contraente a fronte di eventi esogeni che alterino sostanzialmente le caratteristiche dei Fondi esterni.

Benchmark: portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di Fondi interni/esterni e per il confronto delle performance registrate.

Beneficiario: persona fisica o giuridica designata dal Contraente che riceve le prestazioni previste dal contratto quando si verificano gli eventi assicurati. Può coincidere o meno con il Contraente e con l'Assicurato.

Capitale assicurato: capitale costituito dalla parte dell'importo versato investita nella Gestione Separata (Componente Rivalutabile) al netto dei caricamenti.

Capitale investito: premio versato, al netto dei costi ove previsti, investito nei Fondi interni/esterni.

Capitale maturato: capitale che l'Assicurato ha il diritto di ricevere negli eventi indicati nelle Condizioni di assicurazione e in caso di riscatto del contratto.

Capitale protetto (cd. floor): parte del capitale investito nella linea di investimento protetta che rappresenta l'obiettivo della strategia di protezione attuata dall'Impresa. Rappresenta il valore minimo dell'investimento.

Categoria: la categoria del Fondo interno/esterno è un attributo dello stesso volto a fornire un'indicazione sintetica della sua politica di investimento.

Classe di Patrimonio Potenziale (in forma abbreviata CPP): identifica la classe dei costi applicata al contratto in funzione del valore complessivo dei premi che il Contraente prevede di versare.

Classe di quota: articolazione di un Fondo interno/esterno in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori caratteristiche distintive.

Coassicurazione: contratto di assicurazione stipulato da più compagnie assicuratrici a copertura del medesimo rischio per quote prefissate.

Combinazioni predefinite (c.d. linee di investimento o linee): allocazione del capitale investito tra Gestione Separata, Fondi interni e fondi esterni realizzata attraverso combinazioni predefinite degli stessi sulla base di una pre-selezione effettuata dall'Impresa di assicurazione.

Commissione di gestione: compensi pagati all'Impresa di assicurazione mediante addebito diretto sul patrimonio del fondo interno o tramite disinvestimento delle quote dai fondi esterni. Sono calcolati quotidianamente e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, sono espresse su base annua.

Commissioni di gestione indirette: compensi prelevati dalle Società di Gestione del Risparmio/SICAV sui singoli OICR in cui investe il Fondo interno.

Commissione di incentivo (o di performance): commissioni riconosciute al gestore del Fondo interno/esterno per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull'incremento di valore della quota del Fondo interno/esterno in un determinato intervallo temporale. Nei Fondi interni/esterni con gestione "a benchmark" sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra il rendimento del Fondo interno/esterno e quello del benchmark.

Componente di performance: fondi esterni associati al Percorso di investimento scelto dal Contraente.

Componente Rivalutabile: parte del capitale maturato in riferimento alla quota parte dell'importo versato investito nella Gestione Separata.

Componente Unit Linked: parte del capitale maturato in riferimento alla quota parte dell'importo versato investito nei Fondi interni e nei fondi esterni.

Condizioni di assicurazione: insieme delle norme e delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

CONSOB: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori, all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano.

Contraente: persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l'Assicurato o con il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione, si impegna al versamento del premio ed esercita i diritti contrattuali.

Controparte finanziaria: Società con la quale l'Impresa ha stipulato uno specifico e separato contratto che intende consentire all'Impresa di integrare la strategia di protezione da questa attuata.

Controvalore delle quote: importo che si ottiene moltiplicando il numero di quote di un Fondo interno/esterno per il valore unitario della quota del Fondo interno/esterno stesso ad una certa data.

Costi delle coperture assicurative: costi sostenuti a fronte delle coperture assicurative offerte dal contratto, calcolati sulla base del rischio assunto dall'assicuratore.

Costi di caricamento: parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'Impresa di assicurazione.

Cumulo degli Investimenti Netti (in forma abbreviata CIN): importo complessivo dei premi versati sul contratto destinati alla Componente Unit Linked e non riscattati, rettificato degli importi movimentati in entrata ed in uscita da e verso la Componente Rivalutabile.

Cumulo dei Versamenti Netti (in forma abbreviata CVN): importo complessivo dei premi versati sul contratto e non riscattati.

Data di conclusione del contratto: coincide con la data in cui l'Impresa ha acquisito la valuta del mezzo di pagamento utilizzato per corrispondere il premio dovuto alla sottoscrizione del Modulo di proposta. Nel caso di utilizzo di più mezzi di pagamento, la data di conclusione del contratto coincide con l'ultima data di valuta dei mezzi di pagamento utilizzati.

Data di decorrenza del contratto: data in cui entra in vigore il contratto e diventano efficaci le garanzie ivi previste. Coincide con la data di conclusione del contratto.

Destinazione dei proventi: politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.

Distribuzione assicurativa: attività che consistono nel fornire consulenza, proporre o concludere contratti di assicurazione.

Documento contenente le informazioni chiave (KID): documento che contiene le informazioni chiave relative al contratto assicurativo e messo a disposizione per tutti i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati PRIIP (Packaged Retail and Insurance-Based Investment Products).

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP): documento che fornisce le informazioni integrative e complementari, diverse da quelle pubblicitarie, rispetto alle informazioni contenute nel KID, necessarie affinché il contraente possa acquisire piena conoscenza del contratto assicurativo.

Duration: scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione di flussi di cassa (c.d. cash flow) da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie rate e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse.

Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dall'Impresa, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.

Età dell'Assicurato: per età deve intendersi "età assicurativa" ossia la modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

Exchange Traded Funds (c.d. ETF): particolare tipologia di fondo comune d'investimento o Sicav, le cui quote/azioni sono negoziate in borsa, caratterizzato da una tipologia di gestione passiva tesa a replicare l'indice al quale si riferisce (cd. benchmark).

Floor: vedi Capitale protetto.

Fondo comune di investimento: Fondo di investimento costituito da una Società di gestione del risparmio che gestisce un patrimonio collettivo raccolto da una pluralità di sottoscrittori.

Fondo esterno: Fondo di investimento, non costituito dall'Impresa (ad es. OICR costituiti da SGR/SICAV), nel quale confluiscono i premi versati al netto dei costi gravanti sugli stessi (ove previsti).

Fondo interno: Fondo di investimento, appositamente costituito dall'Impresa e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, nel quale confluiscono i premi versati al netto dei costi gravanti sugli stessi (ove previsti).

Gestione a benchmark di tipo attivo: gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento, rispetto a cui la politica di investimento del Fondo interno/esterno è finalizzata a creare "valore aggiunto". Tale gestione presenta tipicamente un certo grado di scostamento rispetto al benchmark che può variare, in termini descrittivi, tra "contenuto", "significativo" e "rilevante".

Gestione a benchmark di tipo passivo: gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento e finalizzata alla replica dello stesso.

Gestione Separata: Fondo appositamente creato dall'Impresa e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività della stessa nella quale confluiscono i premi versati a fronte di contratti con partecipazione agli utili o la quota parte dei premi versati destinati alla Componente Rivalutabile dei contratti di tipo multiramo.

Grado di rischio: indicatore sintetico del profilo di rischio di un fondo in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocata la parte di premio investito.

Immunizzato: qualifica riferita a fondi interni/esterni che conseguono a scadenze predefinite un risultato finanziario determinato ovvero del quale sono note le modalità di determinazione.

Impresa (o Impresa di assicurazione o Compagnia): Fideuram Vita S.p.A.. È la società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale il Contraente stipula il contratto.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, volente ed esterna che produce all'Assicurato lesioni fisiche, obiettivamente riscontrabili.

Intermediario: la Banca che svolge attività di distribuzione assicurativa in forza di accordo di distribuzione sottoscritto con l'Impresa.

IVASS: è l'autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L'IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore. Istituito con la legge n. 135/2012, a decorrere dal 1 gennaio 2013, l'IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.

Linee di investimento: soluzioni di investimento previste dal contratto. In funzione delle linee di investimento disponibili il Contraente seleziona liberamente i fondi interni e/o i fondi esterni in cui investire i premi nel rispetto dei vincoli allocativi previsti.

Modello iTIPP (individual Time Invariant Portfolio Protection): strategia di protezione attuata mediante un meccanismo di ribilanciamento giornaliero tra i Fondi esterni oggetto della protezione e i Fondi monetari dedicati alla strategia di protezione stessa.

Modulo di proposta: modulo sottoscritto dal Contraente con il quale egli manifesta all'Impresa di assicurazione la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Nota di copertura: documento probatorio del contratto, emesso dall'Impresa per confermare il contratto ai sensi dell'art. 1888 del codice civile.

OICR: Organismi di investimento collettivo del risparmio. Con tale definizione si intendono genericamente gli OICVM, i fondi comuni di investimento e le SICAV.

OICVM: Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari. Si intendono i Fondi comuni di investimento mobiliare aperti, italiani ed esteri, e le SICAV.

Orizzonte temporale di investimento consigliato: orizzonte temporale consigliato espresso in termini di anni e determinato in relazione al grado di rischio, alla tipologia di gestione.

Parenti di 1° grado: persone che discendono l'uno dall'altra in linea retta (es. figli e genitori).

Parenti di 2° grado: persone che, saltando una generazione, discendono l'uno dall'altra in linea retta (es. nonni e nipoti) ovvero in linea collaterale (es. fratelli e sorelle).

Partecipazione agli utili: insieme delle norme, riportate nelle Condizioni di assicurazione, che regolano la modalità di retrocessione di una parte dei rendimenti realizzati dalla Gestione Separata associata al contratto.

Premio unico: è il premio che il Contraente corrisponde in un'unica soluzione all'Impresa di assicurazione al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta.

Premio versato: importo versato dal Contraente all'Impresa di assicurazione per l'acquisto del prodotto, investito nella Componente Rivalutabile e nella Componente Unit Linked. Inoltre, al Contraente è tipicamente riconosciuta la facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi ad integrazione dei premi già versati in qualsiasi momento della vita del contratto.

Prescrizione: estinzione del diritto alla prestazione per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti alle prestazioni derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.

Prestazione assicurata: capitale che l'Impresa di assicurazione si impegna a riconoscere in caso di decesso dell'Assicurato in funzione del versamento effettuato dal Contraente per gli eventi indicati nelle Condizioni di assicurazione.

Private Banker: è un collaboratore dell'Intermediario, abilitato all'attività di distribuzione del prodotto.

Qualifica: la qualifica del Fondo interno/esterno rappresenta un attributo eventuale che integra l'informativa inerente alla politica gestionale adottata.

Quota: unità di misura di un Fondo interno/esterno. Rappresenta la “quota parte” in cui è suddiviso il patrimonio del Fondo interno/esterno. Quando si sottoscrive un Fondo interno/esterno si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.

Rapporto societario diretto: due società legate da rapporti partecipativi o di controllo.

Rapporto societario indiretto: due società legate da rapporti partecipativi o di controllo mediante una o più società collaterali.

Rating o merito creditizio: è un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti. Le principali agenzie internazionali indipendenti che assegnano il rating sono Moody's, Standard & Poor's e Fitch-IBCA. Tali agenzie prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell'emittente considerato: il rating più elevato (Aaa per Moody's e AAA per Standard & Poor's e Fitch-IBCA) viene assegnato agli emittenti che offrono altissime garanzie di solvibilità, mentre il rating più basso (C per tutte le agenzie) è attribuito agli emittenti scarsamente affidabili. Il livello base di rating affinché l'emittente sia caratterizzato da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari è rappresentato dal cosiddetto investment grade [pari a Baa3 (Moody's) o BBB- (Standard & Poor's e Fitch-IBCA)].

Recesso: diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Referente Terzo: soggetto diverso dai Beneficiari, designato dal Contraente che manifesti esigenze specifiche di riservatezza, a cui l'Impresa può fare riferimento per il pagamento della prestazione assicurata a favore dei Beneficiari, quando non risulti possibile contattare i Beneficiari.

Regolamento della Gestione Separata: insieme delle norme, riportate nelle Condizioni di assicurazione, che regolano la Gestione Separata.

Regolamento del Fondo interno: documento che riporta la disciplina contrattuale del fondo d'investimento, e che include informazioni sui contorni dell'attività di gestione, la politica d'investimento, la denominazione e la durata del fondo, ed altre caratteristiche relative al fondo.

Rendimento: risultato finanziario ad una data di riferimento dell'investimento finanziario, espresso in termini percentuali, calcolato dividendo la differenza tra il valore del capitale investito alla data di riferimento e il valore del capitale nominale al momento dell'investimento per il valore del capitale nominale al momento dell'investimento.

Revoca della proposta: possibilità, legislativamente prevista (salvo il caso di proposta-polizza), di interrompere il completamento del contratto di assicurazione prima che l'Impresa di assicurazione comunichi la sua accettazione che determina l'acquisizione del diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato (escluse le spese per l'emissione del contratto se previste e quantificate nella proposta).

Rilevanza degli investimenti: termini di rilevanza indicativi delle strategie gestionali del Fondo interno/esterno in funzione del relativo peso sul patrimonio complessivo: “principale” se maggiore di 70%, “prevalente” se compreso tra il 50% e il 70%, “significativo” se compreso tra il 30% e il 50%, “Contenuto” se compreso tra il 10% e il 30%, “residuale” se minore del 10%.

Riscatto: facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di assicurazione.

Riscatto parziale: facoltà del Contraente di chiedere la liquidazione di una parte del controvalore delle quote possedute.

Rischio demografico: rischio di un evento futuro e incerto (ad es. morte) relativo alla vita del Contraente o dell'Assicurato (se persona diversa) al verificarsi del quale l'Impresa di assicurazione si impegna ad erogare le coperture assicurative previste dal contratto.

Rivalutazione: maggiorazione delle prestazioni assicurate (relativamente alla Componente Rivalutabile) attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della Gestione Separata con periodicità annuale.

Scenari di performance dell'investimento finanziario: trattasi degli scenari probabilistici di rendimento dell'investimento finanziario al termine dell'orizzonte temporale d'investimento consigliato, determinati attraverso il confronto con i possibili esiti dell'investimento in attività finanziarie prive di rischio al termine del medesimo orizzonte.

SICAV: Società di investimento a capitale variabile avente per oggetto l'investimento collettivo del risparmio raccolto mediante l'offerta al pubblico delle proprie azioni. Assimilabile ai fondi comuni d'investimento nella modalità di raccolta e gestione del patrimonio finanziario ma differente da punto di vista giuridico e fiscale, il patrimonio è rappresentato dal capitale della Società ed è costituito da azioni anziché quote.

Società di Gestione del Risparmio (SGR): Società appositamente autorizzata, di diritto italiano, che fornisce il servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.

Società di revisione: società, diversa dall'Impresa di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali Società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati delle Gestioni Separate o dei Fondi interni a cui sono collegate le prestazioni.

Spese di emissione: spese fisse (ad es. spese di bollo) che l'Impresa di assicurazione sostiene per l'emissione del prodotto finanziario-assicurativo.

Switch Selettivo: operazione con cui il Contraente effettua il disinvestimento di quote/azioni dei fondi interni/esterni sottoscritti e il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto in quote/azioni di altri fondi interni/esterni al netto degli eventuali costi dell'operazione.

Tasso di rendimento della Gestione Separata: rendimento annuo ottenuto dalla Gestione Separata nel periodo indicato nelle Condizioni di assicurazione.

Tasso di rivalutazione: rendimento annuo che viene utilizzato per il calcolo della rivalutazione delle prestazioni assicurate.

Tipologia di gestione del Fondo interno/Fondo esterno: la tipologia di gestione del/la Fondo interno/esterno dipende dalla politica di investimento che lo/la caratterizza (c.d. di ingegnerizzazione finanziaria del prodotto). Esistono tre diverse tipologie di gestione tra loro alternative: "flessibile", "a benchmark" e "a obiettivo di rendimento/protetta". La tipologia di gestione "flessibile" deve essere utilizzata per fondi interni/esterni la cui politica di investimento presenta un'ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di controllo del rischio; la tipologia di gestione "a benchmark" per i Fondi interni/esterni la cui politica di investimento è legata ad un parametro di riferimento (c.d. benchmark) ed è caratterizzata da uno specifico stile di gestione; la tipologia di gestione "a obiettivo di rendimento/protetta" per i fondi interni/esterni la cui politica di investimento e/o il cui meccanismo di protezione sono orientati a conseguire, anche implicitamente, un obiettivo in termini di rendimento minimo dell'investimento finanziario.

Valore del contratto: è la somma del capitale assicurato nella Componente Rivalutabile e del controvalore delle quote della Componente Unit Linked alla data di investimento.

Valore del patrimonio netto (c.d. NAV): il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del Fondo interno/esterno, al netto degli oneri fiscali gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.

Valore della quota/azione (c.d. uNAV): il valore unitario della quota/azione di un Fondo interno/esterno, anche definito unit Net Asset Value (NAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del Fondo interno/esterno (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.

Volatilità: grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo.

Volatilità annua media: è lo scostamento medio di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) rispetto al suo andamento nel medio-lungo termine.



Fideuram Vita S.p.A. Sede Legale: Via Ennio Quirino Visconti 80, 00193 Roma fideuramvita@pec.fideuramvita.it Capitale Sociale Euro 357.446.836 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Roma 10830461009 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00175 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28